

PROTOCOLLO D'INTESA
IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A LAVORI, FORNITURE E SERVIZI

TRA
COMUNE DI GENOVA
E
CONFEDERALI CGIL
CONFEDERALI CISL
CONFEDERALI UIL

CONFINDUSTRIA Associazione Industriali della Provincia di Genova

ANCE Associazione Nazionale Costruttori Edili

CNA Confederazione Nazionale dell'Artigianato e delle Piccole e Medie Imprese

CONFARTIGIANATO Associazione Artigiani della Provincia di Genova

ASCOM Associazione del Commercio

CONFESERCENTI Associazione di categoria imprenditoriale

ALLEANZA DELLE COOPERATIVE ITALIANE

VISTI

- L'articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (Stazione unica appaltante)
- Il D.P.C.M. 30 giugno 2011, Stazione Unica Appaltante, in attuazione dell'articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 - Piano straordinario contro le mafie
- Il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie)
- La legge 6 novembre 2012, n. 190, Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e

dell'illegalità nella pubblica amministrazione (Elenco fornitori c.d. white list)

- Il decreto 6 giugno 2012 "Guida per l'integrazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici"
- Le direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE (cd. nuove direttive) sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
- L'articolo 18 della legge regionale 29 dicembre 2014, n. 41, disposizioni collegate alla legge finanziaria 2015 (Centralizzazione degli acquisti e Stazione Unica Appaltante)
- L'atto di segnalazione al Governo dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 3 del 25 febbraio 2015
- La sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 17 novembre 2015 c115 /14 in materia di rispetto del salario minimo
- La sentenza della Corte di Cassazione 12 aprile 2016 n.7121 sulla configurabilità di trasferimento d'azienda in caso di acquisizione di un complesso stabile organizzato di persone che assolve stabilmente un'attività comune
- Il decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 di attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE (cd. nuovo Codice dei contratti pubblici)

PREMESSO

- che, in considerazione della perdurante crisi economica che iniziava a manifestare i suoi pesanti effetti sul tessuto economico e produttivo locale, ed in particolare tra le piccole e medie imprese, con conseguenti rilevanti problemi occupazionali soprattutto per le fasce sociali più deboli, il Consiglio Comunale, in data 23/03/2011 con deliberazione n. 10 aveva definito le linee di indirizzo per l'affidamento degli appalti di servizi da parte della civica amministrazione al fine di sostenere l'inserimento lavorativo delle fasce deboli e in difficoltà;
- che durante le crisi economiche tendono ad aumentare la concorrenza sleale, il ricorso al lavoro irregolare, nonché il tentativo dell'attività criminale e mafiosa di condizionare l'economia legale;
- che in data 29/07/2011 veniva stipulato un "Accordo per la tutela della legalità nel settore degli appalti e concessioni di lavori per il rispetto della qualità ed economicità dei lavori" tra il Comune di Genova e le Confederazioni sindacali e Assedil-liguria, CNA, Confartigianato finalizzato a diffondere una cultura comune della legalità e a rafforzare e garantire la libera concorrenza fra gli operatori economici nel rispetto delle regole in materia di sicurezza sul lavoro;
- che in data 6 febbraio 2012, tra il Prefetto di Genova, il Presidente della Regione Liguria, il Presidente della Provincia di Genova e il Sindaco di Genova, veniva sottoscritta una dichiarazione d'intenti per costituire tre stazioni uniche appaltanti, quali strumenti capaci di conseguire livelli sempre più elevati di trasparenza e legalità nel settore degli appalti pubblici;

- che questo impegno si concretizzava il 18/09/2012 con la sottoscrizione delle convenzioni per la costituzione di una stazione unica appaltante regionale, di una stazione unica provinciale e di una stazione unica del comune capoluogo, con ambiti operativi differenziati nell'intento di non creare sovrapposizioni;
- che la centralizzazione degli acquisti e delle gare consente di sviluppare competenze professionali specifiche e di alto livello in grado di affrontare la complessità della materia, con benefici anche in termini di qualità degli atti e delle procedure e ottimizzazione delle risorse
- che nel corso del 2014 sono state emanate le nuove direttive dell'unione europea n.23, n.24 e n.25 che hanno introdotto significative novità nella disciplina di affidamento e gestione degli appalti pubblici, finalizzate al conseguimento di maggiore qualità , tutela ambientale, sociale e lavorativa;
- che, in particolare, la direttiva 2014/24/UE, già nel secondo considerando ribadisce che "gli appalti pubblici svolgono un ruolo fondamentale nella strategia Europa 2020,(omissis), in quanto costituiscono uno degli strumenti , basati sul mercato, necessari alla realizzazione di una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva garantendo contemporaneamente l'uso più efficiente possibile dei finanziamenti pubblici" e all'art. 18, comma 2, dispone che "gli Stati membri adottano misure adeguate per garantire che gli operatori economici, nell'esecuzione di appalti pubblici, rispettino gli obblighi applicabili in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dal diritto dell'unione europea, dal diritto nazionale, da contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro";
- che da quanto sopra, si rileva come per il legislatore europeo la finalità sociale degli appalti pubblici sia strumentale al raggiungimento di obiettivi più ampi di crescita economica;
- che a livello nazionale, sono entrate in vigore le nuove disposizioni in materia di appalti pubblici introdotte dal decreto legislativo n. 50/2016 (di seguito Codice);
- che la suddetta riforma, nel recepire i principi comunitari sopra espressi, ha dedicato un'esplicita disciplina agli aspetti sociali negli appalti, prevedendo, fra l'altro, all'art 50, la facoltà, da parte delle stazioni appaltanti, di inserimento nei bandi di specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale, nel rispetto dei principi comunitari;
- che il Codice prevede inoltre all'art.112 la facoltà delle stazioni appaltanti di riservare la partecipazione alle procedure di gara, o di riservare l'esecuzione dei contratti, ad operatori economici e a cooperative sociali il cui scopo principale sia l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate
- che l'inasprirsi ed il prolungarsi della crisi economica rendono necessaria la sottoscrizione di un nuovo accordo pattizio fra il Comune ed i Soggetti rappresentanti il mondo economico e sociale genovese egualmente interessati a garantire legalità e trasparenza, stabilità occupazionale, buona occupazione, qualità e coesione sociale nell'economia cittadina per una crescita intelligente, sostenibile, inclusiva;
- che le parti riconoscono ai rappresentanti del mondo economico e del lavoro un ruolo importante in materia di contrasto ai fenomeni di infiltrazione della criminalità organizzata ed in tema di lavoro e sicurezza aziendale;
- che è pertanto intenzione delle parti stipulare un protocollo d'intesa per rafforzare l'economia legale, prevenire il rischio di inserimento nel settore degli appalti di imprenditoria non qualificata e promuovere la coesione sociale ed il lavoro regolare e dignitoso;

Si conviene e si stipula quanto segue. Le premesse sono parte integrante della presente convenzione.

Articolo 1 Oggetto

Il presente protocollo regola i rapporti tra le parti firmatarie, al fine di assicurare forme di collaborazione e omogeneità di comportamenti nei processi di affidamento e di gestione dei contratti pubblici, di promuovere il lavoro regolare, la coesione sociale, la stabilità occupazionale e di operare con modalità efficaci nella lotta all'illegalità, alla corruzione e alle infiltrazioni mafiose, assicurando trasparenza, regolarità, economicità ed efficienza nell'attività contrattuale dei soggetti pubblici.

Articolo 2 Obiettivi del Protocollo

Nell'ambito delle azioni intraprese dal Comune di Genova, volte a garantire i principi di trasparenza, legalità e correttezza in materia di appalti di lavori pubblici, servizi e forniture, le parti intendono avviare un percorso condiviso al fine di perseguire i seguenti obiettivi:

- I. Salvaguardare la corretta gestione delle procedure di gara;
- II. Stabilire tempistiche coerenti e specifiche in relazione alla tipologia e all'importo dell'appalto;
- III. Prevenire, per quanto di competenza, l'accesso al mercato degli appalti da parte delle imprese collegate alla criminalità organizzata;
- IV. Garantire il rispetto dei contratti di lavoro e la regolarità nei pagamenti previdenziali e assicurativi;
- V. Assicurare il rispetto della norma in materia di salute e di sicurezza sul posto di lavoro;
- VI. Salvaguardare l'occupazione dei lavoratori alle dipendenze dell'appaltatore uscente in occasione dei cambi appalto conseguenti l'aggiudicazione dei nuovi contratti a seguito di procedure di gara;
- VII. Salvaguardare e favorire l'inserimento lavorativo dei lavoratori delle fasce deboli e svantaggiati, così come definiti dalla norma di riferimento;
- VIII. Favorire la partecipazione alle gare delle piccole e medie imprese nel rispetto degli obiettivi del Protocollo, salvaguardando, anche negli appalti di piccole dimensioni, oltre alla qualità del lavoro, anche il sistema di legalità dell'impresa ed i principi di economicità, efficacia, correttezza e tempestività, libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità;
- IX. Tener conto degli aspetti sociali nella definizione dei bandi di gara per l'acquisto di beni e servizi e per l'esecuzione di lavori, valorizzando le imprese "etiche" o "socialmente responsabili" impegnate a garantire, con riferimento a tutta la catena di fornitura, l'applicazione degli standard sociali riguardanti i diritti umani e le condizioni di lavoro riconosciuti a livello internazionale, la buona occupazione, il lavoro regolare ed i livelli occupazionali

Articolo 3 Linee guida per il perseguimento degli obiettivi

Al fine di procedere con la massima funzionalità, correttezza e trasparenza nella gestione delle procedure di gara e dei contratti e nel contempo assicurare l'applicazione di quanto previsto nella presente convenzione le parti s'impegnano a rispettare le seguenti linee guida:

- a. **INSERIRE NEGLI ATTI DI GARA CLAUSOLE DI LEGALITA'.** Confermare l'impianto organizzativo prescelto dal Comune di Genova, di concerto con la Prefettura, che ha condotto all'istituzione, dal 2012, della Stazione Unica Appaltante del Comune (SUAC), al fine di gestire in modalità centralizzata le procedure di gara per l'affidamento di servizi, forniture e lavori pubblici di interesse dell'Amministrazione e delle sue società partecipate ed Enti strumentali. La gestione delle procedure di gara di importo significativo presso una unica struttura specializzata consente infatti di operare con modalità più efficaci nella lotta all'illegalità, alla corruzione ed alle infiltrazioni mafiose ed assicurare trasparenza, regolarità ed efficienza nell'attività contrattuale. Gli atti di gara gestiti dalla SUAC contengono inoltre clausole di legalità obbligatorie, approvate dal ministero e dalla prefettura, che elevano il livello di prevenzione della illegalità negli appalti e, tramite la collaborazione con la Prefettura, assicurano il monitoraggio degli affidamenti anche in corso d'opera nei cantieri.

Oltre a ciò, la stazione appaltante si impegna ad inserire altresì negli atti di gara apposite clausole contrattuali, in conformità con quanto stabilito dal Decreto 6 giugno 2012 "Guida per l'integrazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici", al fine di contrastare il lavoro minorile e garantire il rispetto dei diritti umani e delle condizioni di lavoro lungo tutta la catena di fornitura ed a verificare che sia sempre rispettato quanto previsto in tema di affidamento di contratti pubblici dall'art 80 comma 4 e dall'art 30 comma 5 del Codice in materia di regolarità contributiva. Per il settore edile il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dell'appaltatore e di ogni sub affidatario di lavori a qualunque titolo presente in cantiere, deve essere rilasciato dalla Cassa Edile.

- b. **ADOPTARE CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DEGLI APPALTI CHE VALORIZZINO LA QUALITA' E LA COESIONE SOCIALE.** Utilizzare quale criterio di aggiudicazione degli appalti di servizi, forniture e lavori pubblici, quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV) ai sensi dell'art.95 del Codice, ritenendolo più adeguato a garantire la qualità ed il perseguimento di finalità sociali ed ambientali. Tale criterio è assunto come prioritario nell'aggiudicazione degli appalti di cui all'art. 95 comma 4 del Codice.
- c. **ASSEGNARE UN PUNTEGGIO PREPONDERANTE ALLA QUALITA' RISPETTO AL PREZZO.** Quando l'offerta economicamente più vantaggiosa è individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, attribuire ai criteri premianti relativi alla qualità, agli aspetti sociali ed ambientali un punteggio complessivo superiore a quello assegnato al prezzo al fine di far prevalere in modo significativo la qualità della proposta progettuale, in coerenza con la scelta del criterio adottato. Possono essere individuati, fra i criteri oggetto di valutazione, oltre a quelli elencati al comma 6 dell'art 95 del Codice, i seguenti: le modalità di organizzazione del servizio e/o del cantiere, anche in situazioni di emergenza ed in condizioni climatiche avverse; i piani di manutenzioni delle attrezzature, dei mezzi d'opera, delle apparecchiature e strumenti da utilizzarsi anche ai fini del

rispetto della norma sulla sicurezza; le modalità di gestione della sicurezza e gli accorgimenti che l'operatore economico si impegna a mettere in opera, ivi compreso il piano di formazione dei dipendenti; sostenibilità sociale e/o ambientale; il rating di legalità dell'offerente.

- d. **IMPEGNARE L'AGGIUDICATARIO AL RISPETTO DELLA CLAUSOLA SOCIALE DI RIASSORBIMENTO DEL PERSONALE.** Prevedere, ai sensi dell'art. 50 del Codice, quale condizione di esecuzione dei contratti di concessione e di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale, specifiche clausole sociali di riassorbimento del personale alle dipendenze dell'appaltatore uscente nel caso di avvicendamento di operatori economici per cambio appalto, al fine di promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato. Dette clausole, da interpretarsi nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, impegnano le imprese subentranti ad assumere il personale impiegato presso gli operatori economici uscenti. Gli atti di gara per gli affidamenti di contratti di appalto di servizi ad alta intensità di manodopera, e cioè quelli per i quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell'importo totale del contratto, contengono sempre le suddette clausole sociali.

Qualora l'appaltatore subentrante sia una cooperativa, i lavoratori operanti nel servizio oggetto di appalto non possono essere obbligati ad associarsi.

- e. **PREVEDERE CRITERI PREMIALI O RISERVE DI PARTECIPAZIONE/ESECUZIONE PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE SVANTAGGIATE.** Prevedere negli atti di gara criteri premiali per l'inserimento lavorativo di persone in condizione di svantaggio, così definiti ai sensi dell'art. 1 del Decreto 20 marzo 2013 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, quali ad esempio i disoccupati e gli inoccupati, se compatibili con la natura del lavoro o del servizio e con l'obbligo di riassorbimento del personale. Ai sensi dell'art. 112 del Codice riservare la partecipazione ad alcune procedure di affidamento o l'esecuzione di contratti ad operatori economici e a cooperative sociali e loro consorzi il cui scopo principale sia l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità, così definite ai sensi dell'art. 1 della legge 68/99 o svantaggiate, così definite ai sensi dall'art. 4 della legge 381/91.
- f. **INNOVARE WELFARE E SERVIZI ALLE PERSONE.** Prevedere, per i servizi di natura sociale, forme innovative di gestione integrata tra pubblico e privato sociale, secondo quanto consentito dalla norma regionale (Legge Regione Liguria n.42/2012). Innovare il welfare anche attraverso la progressiva sperimentazione di forme di co-progettazione dei servizi.
- g. **ASSICURARE IL RISPETTO DEL COSTO DEL LAVORO.** Assicurare che, nella costruzione delle basi d'asta e nelle analisi di congruità delle offerte, sia sempre verificato il rispetto del costo del lavoro così come determinato ai sensi di legge (art. 23 comma 16 e art. 97 comma 5 lettera d del Codice), al fine di contrastare l'utilizzo del lavoro nero o di qualsiasi forma di lavoro irregolare. Prevedere l'applicazione da parte dell'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 30 del Codice, del contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto. Lo stesso disposto si applica in caso di subappaltatori, nonché di appaltatori e subappaltatori con sede produttiva situata fuori dal territorio Italiano, che utilizzano lavoratori con distacco trans-nazionale.

- h. **TUTELARE LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE.** Favorire l'accesso alle gare delle piccole medie imprese suddividendo gli appalti in lotti, ove possibile ed economicamente conveniente ed a seguito di attenta valutazione sul loro numero e dimensionamento, e proporzionando ad essi i requisiti di ammissione degli operatori economici. Formare, nel rispetto delle indicazioni di ANAC, elenchi di operatori economici da invitare alle procedure negoziate per l'aggiudicazione di appalti di lavori sino a un milione di euro, che valorizzino le imprese di qualità.

Articolo 4 Impegni

Le parti firmatarie si impegnano a incontrarsi periodicamente per la verifica dei risultati dell'applicazione del presente protocollo e per la messa in comune dati e delle informazioni a livello preventivo (appalti da affidare sulla base degli atti programmatici della stazione appaltante e degli avvisi di pre informazione pubblicati) e successivo (monitoraggio degli appalti in corso di esecuzione). La stazione appaltante definisce le modalità e i tempi per il monitoraggio dell'efficacia e della qualità del servizio rispetto alle risorse impegnate e alle clausole del contratto. Nel merito le parti possono chiedere l'attivazione di uno specifico confronto con la stazione appaltante.

L'inosservanza delle norme di Legge, contrattuali, sulla sicurezza, nonché ritardi e inadempienze relative ai tempi e alla corretta esecuzione o fornitura di beni e servizi, accertate anche sulla base di segnalazioni di una delle Parti firmatarie del presente Protocollo, è motivo per l'applicazione, da parte della Stazione Appaltante, delle relative penali contrattuali o, nei casi di violazioni reiterate o particolarmente gravi, di risoluzione del contratto

Le parti hanno inoltre facoltà di promuovere incontri specifici sulla base di ordini del giorno connessi agli obiettivi ed alle linee guida del presente protocollo.

Il Comune di Genova si impegna a condividere con le proprie società partecipate, controllate, ed enti strumentali, gli obiettivi e le linee guida stabilite nel presente protocollo.

Le parti si danno atto che, dalla data di sottoscrizione del presente protocollo, l' "Accordo per la tutela della legalità nel settore degli appalti e concessioni di lavori per il rispetto della qualità ed economicità dei lavori" sottoscritto il 29/07/2011, rimane in vigore in quanto compatibile.

Articolo 5 Revisione del protocollo

Le parti hanno facoltà di formulare proposte migliorative e/o integrazione al presente protocollo, anche sulla base delle risultanze delle verifiche eseguite nel rispetto dell'art. 4 del presente protocollo; in tal caso il protocollo potrà essere modificato con la sottoscrizione di una apposita appendice allo stesso da parte di tutti i sottoscrittori originari.

Articolo 6 Durata e decorrenza

Il presente protocollo ha durata triennale decorrente dalla data di sottoscrizione.

Articolo 7 Clausola di adesione

el

Il presente protocollo è da considerarsi aperto all'adesione di ulteriori soggetti rappresentanti del mondo economico e del lavoro.

26 settembre 2016

Letto, approvato e sottoscritto



COMUNE DI GENOVA

Marc Doria

C.G.I.L.

Adolfo Ghera

ANTONINO
PAMMARO

C.I.S.L.

Felice Maria

PAOLA BAVOSO
LUCA MAESTRIPPE

U.I.L.

Maria Felice

HASSA
SERVIDEI

CONFINDUSTRIA

Marino Sola

ANCE

Stefano

CNA

Timossi

TIHOSSI

CONFARTIGIANATO

Urania

TURIA MARIAPOLIA

ASCOM

Antonio Ferrarini

ANTONIO FERRARINI

CONFESERCENTI

Paola

PAOLA

ALLEANZA DELLE COOPERATIVE ITALIANE

Fresa

FRESA

VERBALE DI ACCORDO

Addì 30 maggio 2016, in Roma presso la Sede di Assotelecomunicazioni - Asstel

tra

Assotelecomunicazioni - Asstel

e

la SLC CGIL, FISTEL CISL, UILCOM UIL

premesso che:

La legge n. 11 del 2016, all'art. 1 comma 10 dispone che *"In caso di successione di imprese nel contratto di appalto con il medesimo committente e per la medesima attività di call center, il rapporto di lavoro continua con l'appaltatore subentrante, secondo le modalità e le condizioni previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro applicati e vigenti alla data del trasferimento, stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.*

In assenza di specifica disciplina nazionale collettiva, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto adottato sentite le organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, definisce i criteri generali per l'attuazione del presente comma.

Le amministrazioni pubbliche e le imprese pubbliche o private che intendono stipulare un contratto di appalto per servizi di call center devono darne comunicazione preventiva alle rappresentanze sindacali aziendali e alle strutture territoriali delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale".

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue.

Le parti, ai sensi di quanto previsto dalla disposizione di legge richiamata in premessa, hanno definito nell'intesa allegata al presente verbale la procedura relativa al caso di successione di imprese nel contratto di appalto con il medesimo committente e per la medesima attività di *call center*.

Le parti riaffermano che il Contratto collettivo nazionale di Lavoro per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di telecomunicazione è il Contratto collettivo nazionale di riferimento per il settore dei *call center*.



In forza dell'espresso richiamo ai contratti collettivi nazionali di lavoro contenuto nell'art. 1 comma 10 della Legge 11 del 2016, le parti, nel darsi atto dell'immediata applicabilità della suddetta

procedura e del conseguente e necessario aggiornamento dell'art. 53, commi da 10-12, del vigente Contratto collettivo nazionale di Lavoro per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di telecomunicazione (di seguito CCNL TLC) in relazione alle specifiche previsioni per il settore del Customer Care, convengono che il presente Accordo confluirà all'interno della stesura finale del CCNL TLC, all'esito del rinnovo dello stesso.



Le parti, infine, si danno atto che con il presente Verbale comprensivo dell'allegato è stata data attuazione alle previsioni dell'art. 1 comma 10 della Legge 11 del 2016, essendo il CCNL TLC il riferimento per il settore dei Call Center. A tal fine sarà trasmessa copia della presente intesa al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministero dello Sviluppo Economico per quanto di loro competenza per garantire un quadro di riferimento omogeneo.

Letto, confermato e sottoscritto.



~~p. Assotelecomunicazioni - Asstel~~



p. la SLC Cgil



p. la FISTEL Cisl



p. la UNILCOM Uil

art. 53 - Appalti

1. Al fine di garantire la migliore qualità del servizio e, nel contempo, assicurare il pieno rispetto delle condizioni di lavoro, anche in coerenza con le risoluzioni e gli orientamenti adottati in materia a livello comunitario, le Parti, condividendo che le Relazioni Industriali devono favorire l'assunzione di scelte coerenti con principi di eticità e responsabilità sociale, considerano prioritario definire un sistema che, a partire dal processo di selezione degli appaltatori, consenta di:

- a) contrastare l'insorgere di forme di lavoro non dichiarato o irregolare;
- b) valorizzare le azioni in linea con principi etici e comportamenti di responsabilità sociale;
- c) sostenere lo sviluppo di un contesto socialmente responsabile.

2. Conseguentemente, nella piena osservanza delle norme di legge in materia, le aziende committenti inseriranno nei contratti di appalto di opere e servizi clausole di rispetto delle norme contrattuali del settore merceologico cui appartengono le aziende appaltatrici nonché di tutte le disposizioni previdenziali, assicurative e antinfortunistiche. A tal fine, i capitolati disciplineranno forme e modalità per la verifica del rispetto della regolarità dell'appalto, attraverso le certificazioni Inps e Inail, tenendo anche conto delle vigenti norme di legge in tema di responsabilità dell'appaltante.

3. La possibilità di ricorrere al subappalto da parte delle aziende appaltatrici, nel rispetto delle condizioni sopra indicate - ivi comprese le norme che regolano la responsabilità dell'appaltatore in materia di appalto - dovrà essere previsto dal capitolato di appalto e riguardare solo le attività indicate tassativamente dal capitolato stesso. Le aziende appaltatrici inseriranno nei capitolati le più incisive e opportune forme di tutela contrattuale per contrastare eventuali forme di lavoro irregolare o sommerso da parte dei subappaltatori.

4. Nel caso siano conferite in appalto, anche con riferimento a processi di esternalizzazione, attività rientranti nel campo di applicazione del presente contratto, le aziende committenti considereranno tra i criteri prioritari di scelta l'applicazione del presente contratto da parte delle ditte appaltatrici.

5. Gli appalti nell'ambito delle attività di customer care, in considerazione della specificità dell'attività oggetto di appalto, dovranno essere affidati ad aziende che rispettino i requisiti di seguito indicati:

- consistenza imprenditoriale dell'appaltatore (o del Gruppo di appartenenza) che garantisca tanto l'autonomia organizzativa, che quella finanziaria derivante da una diversificazione del portafoglio ordini;
- assenza di procedure concorsuali in atto al momento della stipula;
- applicazione del presente CCNL o di un CCNL ad esso complessivamente equivalente;
- presenza di un codice etico aziendale dell'appaltante e dell'appaltatore coerente con i principi di responsabilità sociale d'impresa;
- assenza, all'atto della stipula o dell'eventuale rinnovo del contratto di fornitura, di comportamenti/situazioni in contrasto con i principi di garanzia della legalità.

Le Parti si danno atto della opportunità di garantire specifiche situazioni che, anche laddove non prevedessero la ricorrenza dei requisiti di cui al primo e al terzo punto del presente comma, sono comunque considerate meritevoli sul piano sociale; per le iniziative di start up non è richiesta la ricorrenza del requisito di cui al primo punto del presente comma.

6. In caso di cessione di ramo di azienda con conseguente appalto di servizio le aziende forniranno informazioni specifiche, attinenti all'appalto stesso, ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge.

7. Negli incontri di cui all'art. 1 lettera E) o, in alternativa, di cui all'art. 3, comma 20, le aziende forniranno alle Rsu dati aggregati relativi alla tipologia delle attività conferite in appalto, alle localizzazioni nonché al numero dei lavoratori interessati dipendenti dalle ditte appaltatrici e delle attività eventualmente soggette a subappalto.

8. Le aziende richiederanno agli appaltatori di comunicare semestralmente l'elenco delle eventuali aziende subappaltatrici.

9. I lavoratori dipendenti di aziende appaltatrici operanti presso l'azienda committente possono usufruire dei servizi mensa con opportune intese tra azienda appaltante e azienda appaltatrice.

~~10. Le Parti riconoscendo la necessità di una prioritaria attenzione a comportamenti di responsabilità sociale e a una positiva evoluzione del contesto di riferimento si danno atto che, in caso di gravi crisi occupazionali collegate a cambio di appalto nel settore del Customer Care, in presenza di richiesta delle Segreterie nazionali delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente CCNL, l'Impresa committente convocherà un incontro entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta. L'incontro sarà dedicato all'analisi della situazione, per approfondire le ragioni della decisione e individuare le eventuali possibilità per gestire e/o favorire la soluzione dei problemi occupazionali.~~

~~11. Le Parti convengono sulla costituzione di un Organismo paritetico nazionale con la missione di monitorare l'andamento complessivo delle dinamiche di mercato relative alle attività di Customer Care conferite in appalto nell'ambito del settore e di verificare il rispetto dei principi di cui al presente articolo anche per il tramite di raccomandazioni indirizzate ai soggetti giuridici interessati. In sede di definizione del Regolamento, entro il mese di giugno 2013, saranno definiti i dati necessari per l'operatività dell'Osservatorio stesso.~~

~~12. In occasione del primo rinnovo del CCNL le Parti, anche alle luce delle risultanze del lavoro dell'Organismo paritetico di cui al precedente comma e delle significative esperienze aziendali, valuteranno l'opportunità di confermare l'impianto di cui ai precedenti commi, eventualmente individuando adeguamenti consoni all'esperienza maturata.~~

Procedura "Clausola Sociale"

Nuovo Art. _____

1. In relazione a quanto previsto dall'art. 1 comma 10, della Legge n. 11 del 2016, le parti condividono di adottare, nell'ambito del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di telecomunicazione (di seguito CCNL TLC) la seguente disciplina per la prosecuzione dei rapporti di lavoro subordinato in caso di successione di imprese in occasione dei cambi di appalto con il medesimo committente e per la medesima attività di *call center*.
2. L'impresa committente che intende stipulare un nuovo contratto di appalto che potrebbe determinare un cambio di fornitore rispetto a quello già utilizzato, almeno 60 giorni prima fornirà una informazione sulle caratteristiche dell'appalto e sulle sue eventuali variazioni alle strutture territoriali delle Organizzazioni Sindacali stipulanti e le RSU costituite ai sensi dell'Accordo Interconfederale del 10 gennaio 2014 ovvero, per le aziende più complesse e secondo la prassi esistente, alle Organizzazioni sindacali nazionali stipulanti e le RSU o il Coordinamento nazionale delle RSU eletto dalle RSU nell'ambito delle stesse per le materie ad esso demandate dagli specifici accordi aziendali.
3. In caso di successione di imprese nel contratto di appalto con il medesimo committente e per la medesima attività di *call center*, l'Azienda fornitrice uscente ne darà comunicazione preventiva, successiva all'aggiudicazione entro 30 giorni dall'inizio delle attività, alle Organizzazioni Sindacali territoriali e/o nazionali stipulanti unitamente alla RSU fornendo altresì informazioni sulla consistenza numerica degli addetti interessati al netto del personale che può essere reimpiegato su altre attività, sul rispettivo orario settimanale, indicando quelli impiegati in via continuativa ed esclusiva nell'appalto in questione da almeno 6 mesi. Analoga comunicazione sarà inviata dall'impresa aggiudicatrice a conferma dell'aggiudicazione stessa, entro 30 giorni prima dell'inizio delle attività. Dette comunicazioni potranno avvenire congiuntamente o disgiuntamente e potrà essere altresì comprensiva della successiva comunicazione di cui al comma 5.
4. In caso di cambio di appalto così come definito al comma 2, il rapporto di lavoro precedentemente costituito con l'appaltatore uscente continua con l'appaltatore subentrante, secondo quanto previsto dall'art. 1 comma 10, della Legge n. 11 del 2016 e alle modalità e condizioni previste dalla presente procedura, nel rispetto del quadro legislativo di provenienza. A tal fine, nell'ambito della procedura descritta nei commi 3, 5 e 6, sarà definita a livello aziendale, per i singoli rapporti di lavoro interessati, la variazione del datore di lavoro senza che per quest'ultimo derivino oneri aggiuntivi e non riconducibili alle finalità della suddetta disposizione di legge, prevedendo la manleva in favore dell'azienda fornitrice subentrante. La presente disciplina trova applicazione anche nel caso in cui presso l'Azienda subentrante sia in corso l'utilizzo di ammortizzatori sociali.

In caso di cambio di appalto possono verificarsi due casi:

- a) Subentro nell'appalto a parità di termini, modalità e condizioni contrattuali con il contestuale assorbimento del personale dipendente dall'impresa fornitrice

uscente, già addetto alle medesime attività di call center risultante da documentazione probante che ne attesti l'impiego in via continuativa ed esclusiva da almeno 6 mesi.

b) Subentro nell'appalto con variazione delle modalità e delle condizioni relative alla gestione dei rapporti di lavoro subordinato, definendo le tempistiche dell'inserimento del personale precedentemente impiegato su tale attività.

5. Successivamente e comunque almeno 30 giorni prima della data del subentro, le aziende appaltatrici interessate comunicheranno alle Organizzazioni Sindacali così come sopra individuate, le condizioni, le modalità e le tempistiche relative all'assorbimento del personale interessato, anche secondo quanto previsto al successivo comma 7.

6. Entro i successivi 5 giorni dal ricevimento delle comunicazioni di cui al comma precedente, le strutture sindacali potranno richiedere un incontro con l'Azienda fornitrice subentrante ed eventualmente con l'Azienda fornitrice uscente per individuare le opportune soluzioni finalizzate a raggiungere un'intesa nell'ambito di quanto previsto al comma seguente; la procedura di esame congiunto si intenderà comunque utilmente esperita entro 20 giorni dalla sua attivazione.

7. Nel caso di cui al comma 4 lett. b), la procedura descritta nei commi 3, 5 e 6, potrà essere attivata, a livello aziendale, per un esame della situazione, al fine di rendere compatibili le esigenze dell'impresa subentrante con le esigenze di continuità lavorativa dei lavoratori, tenuto conto delle condizioni professionali e di utilizzo del personale impiegato, facendo ricorso, alla variazione dell'attività da svolgere, ovvero a strumenti quali part-time, riduzione orario di lavoro, flessibilità delle giornate lavorative. Restano ferme le ulteriori condizioni normative vigenti all'atto della costituzione del rapporto di lavoro con il fornitore uscente. In sede di accordo aziendale saranno previste le tempistiche dell'inserimento del personale. Le parti convengono, comunque, che nell'assorbimento del personale interessato, i livelli inquadramentali di destinazione e le relative retribuzione non potranno essere inferiori al 3° Livello secondo quanto previsto dall'art. 23 del CCNL TLC per il disimpegno delle mansioni connesse allo svolgimento diretto ovvero di coordinamento delle attività di *call center* interessate dalla successione di imprese nel contratto di appalto. Sono fatte salve le assunzioni precedentemente effettuate dal fornitore uscente al 2° livello inquadramentale in forza e nel rispetto di quanto previsto dalla "nota a verbale" di cui all'art. 23. Resta facoltà dell'Azienda subentrante escludere dal processo di riassorbimento di personale, i lavoratori che svolgono funzioni indirette di supporto alle attività operative, ivi compresi coloro che svolgono funzioni di direzione esecutiva, di coordinamento e di controllo. I team leader impiegati in via continuativa nella commessa oggetto dell'appalto in questione da almeno 6 mesi potranno essere adibiti ad attività operative, con il conseguente inquadramento, livello retributivo e orario di lavoro di riferimento.

In caso di successione di imprese nel contratto di appalto con il medesimo committente nell'assorbimento del personale si terrà conto del relativo ambito territoriale in cui opera il personale.

7. Decorso il termine di cui al comma 6 la procedura si intende esperita.

PROTOCOLLO D'INTESA

In data 21 febbraio 2018, presso gli uffici della Direzione Generale di ANAS Spa, via Monzambano 10, si sono incontrati alla presenza del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti Graziano DELRIO i rappresentanti di Anas e delle OO.SS:

- FENEAL UIL Nazionale;
- FILCA CISL Nazionale;
- FILLEA CGIL Nazionale

per la sottoscrizione del presente accordo.

PREMESSO

- che le situazioni ambientali impongono una particolare attenzione da parte dell'Amministrazione nell'adozione di tutte le azioni atte ad evitare infiltrazioni della criminalità organizzata in qualsiasi forma nella esecuzione dei lavori, soprattutto per quelle il cui importo ecceda i 50.000.000 di euro o quelle affidate al Contraente Generale;
- che è stata ravvisata la necessità di assicurare la massima tempestività e celerità di esecuzione dei lavori che, in un contesto che garantisca il rigoroso rispetto delle prescrizioni di legge nazionali e comunitarie, stimoli la più ampia e qualificata partecipazione imprenditoriale ed una rigorosa concorrenzialità e sviluppi le potenzialità della manodopera e dell'apparato produttivo locale;
- che è stata condivisa l'opportunità del metodo del confronto costante tra il committente e le organizzazioni di rappresentanza delle categorie, ivi espressamente comprese le articolazioni territoriali dei sindacati nazionali dei lavoratori.

Considerato, altresì, che le parti intendono realizzare un efficace sistema di informazioni e relazioni sindacali necessarie nella realizzazione delle opere con particolare attenzione ai problemi dell'occupazione, l'organizzazione della forza lavoro, la struttura dei cantieri, la materia della sicurezza e dell'igiene, e che queste problematiche meritano la massima attenzione delle parti firmatarie il presente



1



Protocollo, affinché le interlocuzioni e relazioni sindacali riescano a comporre l'insorgere di situazioni, di qualsiasi natura, che abbiano a riflettersi negativamente sull'attività realizzativa delle opere,

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

- le premesse sono parte integrante del presente protocollo d'intesa;
- il presente Protocollo di Intesa vincola le parti firmatarie al rispetto e alla gestione in ogni livello come definito al successivo capitolo: "SISTEMA DI RELAZIONI";
- con il termine affidatario, le parti intendono il soggetto giuridico titolare del contratto di appalto;
- con il termine subaffidatario o subappaltatore, le parti intendono qualunque soggetto Terzo a cui siano subaffidati parte dei lavori, servizi o forniture.

A tal fine l'ANAS si impegna a dare apposita comunicazione del presente accordo attraverso la pubblicazione sul sito.

Le parti si impegnano ad attivare, altresì, dei tavoli di lavoro con tutti i soggetti interessati, in particolare sulle questioni relative alle infiltrazioni malavitose nei cantieri.

SISTEMA DI RELAZIONI

Le parti convengono di stabilire un sistema di relazioni così articolato:

1) livello nazionale:

- Segreterie nazionali FENEAL UIL - FILCA CISL - FILLEA CGIL;
- Direzione Generale ANAS;

2) livello territoriale:

- Segreterie territoriali FENEAL UIL - FILCA CISL - FILLEA CGIL;
- Coordinamenti territoriali ANAS S.p.A.;



2



3) livello di cantieri operativi

ANAS, al fine di facilitare i rapporti tra le strutture sindacali di cantiere, di emanazione delle OO.SS. firmatarie del presente protocollo, unitamente alle OO.SS. territoriali FENEAL UIL - FILCA CISL - FILLEA CGIL e gli affidatari dei lavori e con le eventuali imprese subaffidatarie/subappaltatrici, promuoverà, anche su proposta di una delle parti, un confronto preventivo sui temi qui richiamati come specificato alla successiva lettera C)

MATERIE

Nell'ambito del sistema generale di informazioni, articolato su livelli nazionale e periferico, le materie oggetto di trattazione saranno le seguenti:

a) livello nazionale, attraverso un sistema generale di informazione in merito:

- alle opere ed i relativi piani finanziari, nonché all'avanzamento dei lavori;
- ai sistemi di qualità e qualificazione;
- all'andamento e previsioni generali di produzione ed occupazione: programmazioni cantieri, tempi di realizzazione, mobilità della forza lavoro;
- alla sicurezza, all'igiene ed alla prevenzione degli infortuni, con particolare riguardo alla situazione di ogni singolo appalto ed alle evasioni riscontrate;
- all'eventuale conciliazione dei conflitti non definiti a livello territoriale.

b) livello territoriale, per ciascuno dei singoli lavori in rapporto con i Coordinamenti Territoriali di Anas Spa, attraverso un sistema di informazioni su:

- i singoli appalti ricadenti nelle aree territoriali comprese nelle competenze ANAS;
- la pianificazione ed i programmi di intervento, relativi ai lavori ANAS relativamente ad ogni singolo cantiere, nonché eventualmente ai fabbisogni occupazionali;
- l'attuazione delle disposizioni in materia di sicurezza igiene e prevenzione degli infortuni. In particolare, saranno esaminati: l'andamento degli infortuni e le eventuali malattie professionali denunciate, le valutazioni degli agenti nocivi, gli esiti degli eventuali accertamenti sanitari/visite ispettive. Le OO. SS. si potranno avvalere della presenza di propri esperti precedentemente segnalati, mentre il responsabile territorialmente competente per ANAS potrà avvalersi della propria struttura;



3



- verifiche contributive e verifica della congruità ex art. 105 comma 16 D. lgs n. 50/2016.

- eventuale contributo alla conciliazione dei conflitti non definiti a livello di cantiere.

c) sulla base del punto 3) (livelli di cantieri operativi):

ANAS pubblica sul sito, all'atto dell'assegnazione dell'appalto, la comunicazione delle seguenti informazioni:

- oggetto dell'appalto;

- luogo;

- generalità dell'aggiudicatario;

- valore contrattuale netto;

- ribasso d'asta;

- nominativo del RUP.

Le OO.SS. territoriali possono chiedere l'attivazione di un confronto entro 30 giorni dall'inizio dell'esecuzione del contratto per ricevere informazioni sulla conduzione del contratto, sul cronoprogramma di realizzazione delle opere.

Durante lo sviluppo delle attività di realizzazione dell'opera, con cadenza periodica o su richiesta di una delle due parti, si terranno incontri di aggiornamento sulle seguenti materie:

- informazione sullo stato di avanzamento del programma dei lavori e tempistica di realizzazione;

- situazione occupazionale;

- stato dei rapporti con le istituzioni e con gli Enti Bilaterali;

- informativa sulla applicazione delle norme inerenti salute, sicurezza ed igiene del lavoro. Quadro generale degli infortuni eventualmente verificatisi. Informazioni su subappalti ed eventuali sub contratti;

- eventuale conciliazione di conflitti e vertenzialità;



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left, a stylized 'F' in the center, and two more signatures on the right.

- formazione dei lavoratori, problematiche relative alle condizioni logistiche dei lavoratori);

- verifiche della regolarità contributiva e retributiva delle imprese presenti in cantiere anche ai sensi dell' art. 105 comma 16 D. lgs n. 50/2016.

Le modalità di accesso fisico ai cantieri delle OOSS territoriali e degli RIs/Rist, comunque garantite, verranno definite e concordate in un apposito incontro tra le parti (nel rispetto in ogni caso delle procedure previste dai protocolli di legalità).

RELAZIONI A LIVELLO NAZIONALE E TERRITORIALE

SISTEMA GENERALE DI INFORMAZIONI:

Le parti convengono di incontrarsi, di norma, con cadenze semestrali e comunque su richiesta di una della due parti.

Le cadenze semestrali di questo livello devono essere a chiusura del ciclo di incontri territoriali.


SICUREZZA

L'ANAS e le OO.SS. ritengono fondamentale l'applicazione di tutte le norme vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

In tal senso l'ANAS inserirà quanto disposto da dette norme nei contratti di appalto; inoltre l'ANAS conviene di disporre affinché i propri Uffici operino per l'applicazione, attuazione e verifica delle norme stabilite nel contratto di appalto, che deve essere improntato al rispetto della predetta norma.

Per quanto sopra, l'ANAS è impegnata, sin dalla fase della progettazione preliminare, a porre l'obbligo che vengano osservati i principi e le misure disposti dalla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro e a definire gli obblighi per l'appaltatore, riguardanti il Piano della Sicurezza.

L'ANAS, attraverso la Direzione dei Lavori ed il Coordinatore per la sicurezza di ogni singolo appalto, controllerà gli adempimenti delle misure di sicurezza del complesso delle attività che l'opera da realizzare comporta. E' suo il compito fondamentale di controllare che gli impegni sottoscritti nel contratto di appalto siano integralmente rispettati.



5



Il Responsabile del Procedimento/Responsabile dei lavori ha il compito di assicurare che le azioni di prevenzione e sicurezza, predisposte fin dalla fase progettuale, si traducano correttamente nelle scelte tecniche della esecuzione del progetto e nella organizzazione delle operazioni di cantiere. L'ANAS, in conformità delle disposizioni impartite ai propri Uffici ed alle disposizioni di legge, controllerà che l'affidatario predisponga tutti gli adempimenti e le misure definite dalle leggi in materia di sicurezza ed igiene nei posti di lavoro, con particolare riferimento ai locali di refezione, spogliatoi, sale per i lavoratori; porrà particolare attenzione nonché vigilerà affinché a tutti i lavoratori, comunque impegnati nei lavori affidati, vengano eseguite le visite mediche periodiche con le cadenze e le caratteristiche specialistiche definite per ogni tipologia di lavoro.

Inoltre si conviene di istituire un sistema di relazioni per la verifica delle situazioni inerenti la materia della sicurezza, igiene e ambiente di lavoro.

Il sistema di relazioni è articolato a livello periferico e a livello nazionale:


- trimestralmente, o su richiesta delle parti territoriali firmatarie, le stesse si incontreranno per un esame congiunto dei risultati delle azioni compiute in virtù del presente protocollo. In detti incontri sarà esaminato lo stato degli infortuni, delle malattie professionali, le valutazioni degli agenti nocivi, degli accertamenti sanitari e delle visite ispettive.

Si valuteranno altresì le misure adottate o da adottarsi nonché le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori e/o dal Coordinatore per la sicurezza affinché l'affidatario e/o i subaffidatari, ivi comprese le Ditte per la fornitura con posa in opera, predispongano gli adeguamenti necessari alle norme per la sicurezza.

- annualmente, o su richiesta delle Segreterie Nazionali firmatarie del presente Protocollo o della Direzione Generale ANAS, le parti si incontreranno a livello nazionale per una verifica di tutti i cantieri operanti oggetto di esame;

In tali incontri potrà essere esaminato lo stato della applicazione delle disposizioni in materia di sicurezza in ogni appalto e le evasioni riscontrate.

Le parti convengono sulla opportunità di coinvolgere le strutture sanitarie pubbliche perché definiscano un adeguato piano di presidi sanitari di intervento e pronto intervento per la tutela della sicurezza nei cantieri.



•



E' compito dell'Ufficio del Responsabile del Procedimento/Responsabile dei lavori il controllo degli adempimenti sottoscritti nel contratto di appalto in materia di sicurezza.

Qualora l'Affidatario dovesse assegnare a terzi parte dei lavori affidati, rimane in capo ad esso, attraverso il proprio Responsabile alla Sicurezza dei lavori nel cantiere, il compito di controllare che ogni singolo subappaltatore predisponga tutti gli adempimenti e le misure definite negli elaborati progettuali e nelle leggi in materia di sicurezza ed igiene nei posti di lavoro. Qualora, nell'esercizio delle sue funzioni, il Responsabile della Sicurezza dovesse riscontrare inadempienze e/o difformità ad opera di qualunque soggetto imprenditore presente nell'esecuzione dell'appalto, dovrà attivare tutte le funzioni del suo ufficio affinché i lavoratori operino in sicurezza e darne tempestiva informazione al Responsabile dei lavori,

DIRITTI DEI LAVORATORI

ANAS si impegna ad inserire nei propri contratti la previsione dell'obbligo per le imprese aggiudicatarie dei lavori di garantire i diritti dei propri lavoratori, e dei lavoratori dipendenti da eventuali imprese subappaltatrici presenti secondo la disciplina normativa vigente applicabile.

Ferma restando la responsabilità in capo all'affidatario/appaltatore riguardo al rispetto delle norme derivanti dal CCNL di categoria, l'ANAS, nell'ambito delle informazioni, su richiesta consegnerà alle OO. SS. territoriali e nazionali un quadro riepilogativo e di cantiere di tutta la forza lavoro presente nei siti lavorativi, suddiviso per impresa appaltatrice ed altre imprese operanti in sub — affidamento.

ANAS, fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa in materia di tutela dei diritti dei lavoratori, s'impegna, per qualsiasi procedura di affidamento lavori, ad inserire nel contratto d'appalto, nel capitolato speciale d'appalto nonché nelle convenzioni, le clausole a tutela dei lavoratori, che abbiano sostanzialmente il seguente tenore:

- a. obbligo di applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, per le lavorazioni deducibili dalle declaratorie del CCNL Edili e Affini sottoscritti da Feneal Uil,



Filca Cisl e Fillea Cgil, il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali di lavoro per i lavoratori dipendenti da imprese edili e affini sottoscritti dalle organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative e con gli accordi integrativi dei medesimi, vigenti nelle province ove verranno eseguiti i lavori, ivi compresa l'iscrizione dei lavoratori stessi ed il versamento delle relative contribuzioni alle casse edili e ai Comitati Tecnici Paritetici, territorialmente competenti;

- b. obbligo dell'affidatario di rispondere in solido dell'osservanza di quanto previsto alla lettera a) da parte degli eventuali subaffidatari o ditte in qualsivoglia forma di sub -contrattazione, nei confronti dei loro dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
- c. obbligo da parte di ANAS o concedente di subordinare, per le prestazioni oggetto del contratto o della convenzione, il pagamento dello stato avanzamento lavori e del saldo fine lavori alla verifica della regolarità contributiva, previdenziale ed assistenziale, ivi compreso il versamento alla Cassa edile territorialmente competente, così come previsto dalla vigente normativa in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e dall' art. 105 comma 16 D. lgs n. 50/2016 (congruità).

In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, impiegato nell'esecuzione del contratto, il RUP trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile, così come previsto secondo il disposto normativo vigente.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subaffidatario dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, così come previsto dal comma 6 dell'Art.30 e comma 10 Art.105 D.lgs. 50/2016 e s.m.i, il RUP inviterà per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante provvederà al pagamento anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al



8



subappaltatore inadempiente, nel caso in cui sia stato previsto il pagamento diretto ai sensi dell'art. 105 del Dlgs 50/2016 e s.m.i..

L'eventuale cessione dei crediti deve essere espressamente autorizzata da ANAS S.p.A. previa verifica dell'effettiva regolarità dei pagamenti, da parte del cedente, nei confronti dei subappaltatori e/o subcontraenti.

In caso di risoluzione contrattuale, sulla parte eccedente la quota prevista dalla legge, l'impresa verificherà la possibilità di riassumere le professionalità preesistenti.

ANAS assicurerà un sistema efficace di controllo sulla forza lavoro occupata nel cantiere. Ad ogni lavoratore, operante in regime di appalto e/o subappalto, prima dell'accesso in cantiere o impiegato presso i cantieri temporanei e mobili, sarà consegnata dal proprio datore di lavoro una idonea tessera di riconoscimento da tenere sempre esposta, in ottemperanza alle norme di legge, anche allo scopo di evitare che nei siti lavorativi abbiano accesso soggetti non autorizzati e senza regolare rapporto di lavoro ed assicurativo. I lavoratori autonomi operanti in cantiere, per i quali vige lo stesso obbligo, dovranno, ai sensi della normativa vigente, provvedervi per proprio conto.

La citata tessera di riconoscimento dovrà contenere:

- la ragione sociale dell'impresa e la partita iva
- il nome ed il cognome, la fotografia
- il luogo e la data di nascita
- la data di assunzione
- il numero della tessera e la data di emissione
- il gruppo sanguigno
- in caso di subappalto, il numero e la data dell'autorizzazione

Per il monitoraggio della regolarità contributiva delle imprese e della congruità dei versamenti e delle denunce mensili presso gli enti contrattuali e di legge, potrà essere sottoscritta, con apposita intesa tra le imprese operanti per la realizzazione dell'opera, una convenzione con il sistema bilaterale delle costruzioni territorialmente competente.



9




CLAUSOLA SOCIALE

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale del personale impegnato nella realizzazione delle opere, ANAS si impegna ad inserire negli atti di gara specifiche clausole sociali volte a promuovere il riassorbimento del personale dipendente dell'appaltatore uscente in caso di avvicendamento di operatori economici nell'ambito dell'appalto, secondo la vigente normativa.

Roma, 21 febbraio 2018

ANAS S.p.A.


00.55.

Tutti i Firmati
Stefano Ferrero

PROTOCOLLO REGIONALE PER LE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO IN APPALTO IN SANITÀ

(Sistema Sanitario Regionale)

tra

Regione Emilia-Romagna – Assessorato Politiche alla Salute

e CGIL, CISL, UIL Emilia-Romagna

Premesso che:

- il quadro delle illegalità, nelle sue diverse forme, a partire da quelle che investono il lavoro, nonché della infiltrazione della criminalità organizzata nella economia legale, rappresentano una grave emergenza in Emilia-Romagna;
- con il Patto per il Lavoro del luglio 2015 è stata definita la cornice del modello economico e sociale, reputando la piena affermazione della legalità, in ogni ambito e in particolare nelle relazioni di lavoro, un pilastro di tale modello;
- considerando altresì che l'opposizione ad ogni tentativo di infiltrazione nell'economia legale da parte della criminalità organizzata, di imprese irregolari e di cooperative spurie, richiede un'azione coordinata di tutela dei diritti fondamentali nel lavoro, nel funzionamento del sistema degli appalti, nel contrasto all'evasione fiscale e contributiva, nell'attività rivolta all'anticorruzione nella Pubblica Amministrazione, nella gestione dei beni sequestrati e confiscati;
- valutati infine il quadro degli obiettivi e delle nuove strumentazioni introdotte con l'importante Legge Regionale dell'Emilia-Romagna n. 18/2016 (*"Testo Unico per la promozione della legalità e per la valorizzazione della cittadinanza e dell'economia responsabili"*);

tutto ciò premesso si concorda:

- che i contenuti del presente accordo costituiscono linee di indirizzo per le procedure di affidamento in appalto di beni e servizi che verranno svolte per l'ambito sanitario da Intercent ER Regione Emilia Romagna e dalle Aziende USL, dalle Aziende Ospedaliere ed Ospedaliero-Universitarie e le partecipate per quanto di loro competenze;
- di rafforzare nei bandi di gara i requisiti qualitativi e reputazionali, valorizzando il rating di legalità, incentivando le imprese e gli operatori economici iscritti negli elenchi di merito, secondo quanto previsto dal D. Lgs 50/16;
- di adottare, tenendo conto del D.Lgs. 50/2016, quale criterio selettivo per l'aggiudicazione degli appalti l'offerta economicamente più vantaggiosa, in luogo di quella al massimo ribasso ed inserendo soprattutto negli appalti che riguardano i servizi alla persona, gli standard di riferimento e di risultato attesi, ritenuti indispensabili per la qualità del servizio;
- di prevedere, in qualità di stazioni appaltanti, la obbligatorietà della clausola sociale per l'inserimento da parte dell'aggiudicatario, eventualmente subentrante, del personale impiegato dall'appaltatore uscente, garantendo occupazione e condizioni contrattuali (come previsto dal nuovo codice appalti D.Lgs. 50/2016 artt. 30 e 50, dal Patto per il Lavoro e dell'art. 26 L.R. 18/2016) e nel rispetto dell'insieme delle norme nazionali e comunitarie;

- che gli affidatari di norma eseguono in proprio l'oggetto dell'appalto o della concessione, il ricorso al subappalto sia negli appalti che nelle concessioni, nei singoli casi in cui è previsto, deve comunque rispettare limiti e criteri dettati dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016;
- di prevedere l'obbligatorietà di applicazione dei CCNL nazionali e territoriali di settore, in base alle tipologie dei servizi prevalenti, oggetto dell'appalto (rif.to Art. 30 comma 4 ultimo periodo D.lgs 50/2016), anche da parte dei subappaltatori, sottoscritto tra le associazioni di impresa e le OOSS maggiormente rappresentative a livello nazionale;
- di prevedere un sistema sanzionatorio legato al mancato rispetto degli obblighi contenuti nell'offerta, in riferimento alle condizioni sopra elencate, compreso la rescissione del contratto d'appalto;
- di prevedere la responsabilità della stazione appaltante nella verifica del rispetto delle norme riguardanti la salute e la sicurezza sui posti di lavoro;
- di promuovere in occasione di ricorso agli appalti e nei cambi appalto tra privati, nel rispetto dell'insieme delle norme nazionali e comunitarie, la sottoscrizione di intese finalizzate alla corretta applicazione dei Contratti Collettivi Nazionali, ove presenti, aziendali e territoriali sottoscritti dalle organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale e alla continuità occupazionale in caso di subentro nell'appalto (clausola sociale);
- di istituire, nell'ambito dell'Osservatorio di cui alla legge regionale n. 18 del 28 ottobre 2016 un'apposita sessione inerente gli appalti nel Servizio Sanitario Regionale;
- di inviare istanza congiunta alla Consulta regionale per la legalità e la cittadinanza responsabile per la definizione dei criteri per le liste di merito per gli appalti in sanità, previste dall'art. 14 del Testo Unico per la promozione della legalità e per la valorizzazione della cittadinanza e dell'economia responsabili.

Bologna, 28/12/2017

Letto approvato e sottoscritto

Presidente della Regione Emilia-Romagna
Stefano Bonaccini


Assessore Politiche per la Salute
Sergio Venturi

C.G.I.L. Emilia-Romagna

C.I.S.L. Emilia-Romagna

U.I.L. Emilia-Romagna













*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

Direzione generale per l'Attività Ispettiva

*Alle Direzioni interregionali e territoriali del
lavoro*

LORO SEDI

e p.c.

All'INPS

*Direzione centrale Direzione centrale
vigilanza prevenzione e contrasto
dell'economia sommersa*

All'INAIL

Direzione centrale rapporto assicurativo

*Al Comando Carabinieri per la Tutela del
Lavoro*

Provincia Autonoma di Bolzano

Provincia Autonoma di Trento

Ispettorato regionale del lavoro di Palermo

Oggetto: applicazione CCNL nell'ambito degli appalti pubblici.

Si richiama l'attenzione di codesti Uffici circa la necessità di procedere alla verifica del rispetto dei contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative anche **in relazione al personale impiegato nell'ambito di appalti pubblici.**

Così come già chiarito con nota prot. n. 10599 del 24 maggio 2016, anche in tale contesto la verifica del mancato rispetto dei citati contratti comporta l'impossibilità di **fruire di qualsiasi beneficio normativo e contributivo che l'ordinamento intende riservare a determinate platee di datori di lavoro** (art. 1, comma 1175, L. n. 296/2006), ivi compreso l'esonero contributivo già previsto dalle leggi di Stabilità 2015 e 2016.

La verifica sul contratto applicato assume rilevanza anche ai fini dell'art. 1, comma 1, del D.L. n. 338/1989 e dell'art. 2, comma 25, della L. n. 549/1995. Le richiamate norme, infatti, impongono che il calcolo della contribuzione obbligatoria vada effettuato applicando, qualora superiore, **l'importo delle retribuzioni previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale della "categoria" in cui opera l'impresa.**

Applicazione del contratto stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale

A prescindere dal tema dei benefici normativi e contributivi e da quello relativo all'imponibile contributivo, il D.Lgs. n. 50/2016, all'art. 30, comma 4, ha stabilito inequivocabilmente l'applicazione del "contratto leader" in relazione al settore e alla zona in cui si eseguono le prestazioni. In particolare si prevede che *"al personale impiegato nei lavori oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente"*.

Tale assunto è stato peraltro evidenziato più volte, sia pur con specifico riferimento al settore edile, sia da questo Ministero (v. ML nota 1° luglio 2015, n. 10565, secondo cui *"le imprese partecipanti all'appalto, a fronte di una stessa attività, qualificabile come edile, dedotta in misura prevalente nel disciplinare di gara, devono applicare il CCNL edilizia"*), sia dall'ANAC (parere n. 6 del 4 febbraio 2015, secondo cui *"al fine di chiarire circa l'obbligatorietà o meno dell'iscrizione presso la Cassa edile è necessario tenere presente l'oggetto dell'affidamento (e non le tipologie di attività esercitate eventualmente dall'operatore economico) che, nel caso in esame attiene in*

misura prevalente alla categoria delle opere generali di lavori (OG1) e come tali espressamente rientranti fra le attività previste dal CCNL del settore edile”).

Del resto l'art. 4, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010 recante il “*Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163*”, al riguardo già specificava che “*per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, l'esecutore, il subappaltatore e i soggetti titolari di subappalti e cottimi (...) devono osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori*”.

La rilevanza che assume il contratto siglato dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative nell'ambito delle procedure di appalto pubblico è peraltro confermato dal fatto che **lo stesso viene individuato quale parametro di riferimento per la determinazione del costo del lavoro** sia nella fase progettuale dell'appalto ai fini della determinazione dei relativi costi (cfr. art. 23, comma 16), sia nella successiva fase di aggiudicazione dell'appalto ai fini della individuazione delle c.d. offerte anomale (cfr. art. 97).

Ai sensi dell'art. 97, infatti, **viene considerata anormalmente bassa con conseguente esclusione del partecipante alla gara, l'offerta che contempi un costo del personale inferiore ai minimi salariali retributivi indicati in apposite tabelle predisposte annualmente “dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali”** (cfr. art. 23, comma 16).

Settore cooperativistico

Nell'ambito degli appalti che coinvolgono cooperative, va poi ricordata la specifica disposizione contenuta nell'art. 7, comma 4, del D.L. n. 248/2007 (conv. da L. n. 31/2008), secondo cui “*fino alla completa attuazione della normativa in materia di socio lavoratore di società cooperative, in presenza di una pluralità di contratti collettivi della medesima categoria, le società cooperative che svolgono attività ricomprese nell'ambito di applicazione di quei contratti di*

categoria applicano ai propri soci lavoratori, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142, i trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli dettati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria”.

Su tale disposizione va inoltre ricordato che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 51/2015, ha ribadito la valenza dell’*“indirizzo giurisprudenziale che, da tempo, ritiene conforme ai requisiti della proporzionalità e della sufficienza (art. 36 Cost.) la retribuzione concordata nei contratti collettivi di lavoro firmati da associazioni comparativamente più rappresentative”.*

Responsabilità solidale

Nell’ambito delle procedure di appalto le disposizioni di cui al D.L. n. 338/1989 e n. 248/2007 assumono rilevanza **anche ai fini della responsabilità solidale** prevista dall’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 – oltre che, in termini generali, dall’art. 1676 c.c. – con riferimento agli obblighi contributivi e retributivi non correttamente assolti da parte dell’appaltatore o del subappaltatore.


Da un lato, l’art. 105, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 stabilisce una responsabilità in via esclusiva del contraente principale nei confronti della stazione appaltante e una responsabilità in solido dell’aggiudicatario con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi; dall’altro il comma 9 dello stesso articolo pone l’obbligo in capo all’affidatario di *“osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni”* nonché di rispondere *“in solido dell’osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto”*. Tali disposizioni vanno lette unitamente a quelle che individuano nel contratto collettivo sottoscritto dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative il parametro di riferimento per la definizione degli obblighi retributivi e contributivi.

Alla luce delle considerazioni che precedono e in continuità con le indicazioni già fornite in precedenti istruzioni operative, il personale ispettivo terrà conto del quadro normativo citato

ogniqualevolta svolga la propria attività nei confronti delle imprese che operano nell'ambito di appalti pubblici, adottando i relativi provvedimenti da segnalare alle stazioni appaltanti.

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Danilo Papa)



DECRETO-LEGGE 17 marzo 2017, n. 25

Disposizioni urgenti per l'abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti. (17G00044)

(GU n.64 del 17-3-2017)

Vigente al: 17-3-2017

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visti gli articoli 48, 49 e 50 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante «Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183»;

Visto l'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, recante «Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30»;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di superare l'istituto del lavoro accessorio al fine di contrastare pratiche elusive, nonché di modificare la disciplina della responsabilità solidale negli appalti al fine di elevare ulteriormente l'efficacia delle tutele in favore dei lavoratori, in coerenza con la recente evoluzione della disciplina in materia di contratti pubblici;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 17 marzo 2017;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

E m a n a
il seguente decreto-legge:

Art. 1

Abrogazione degli articoli da 48 a 50 del decreto legislativo n. 81 del 2015

1. Gli articoli 48, 49 a 50 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono abrogati.

2. I buoni per prestazioni di lavoro accessorio richiesti alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere utilizzati fino al 31 dicembre 2017.

Art. 2

Modifica dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 276 del 2003

1. All'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi nazionali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative del settore che possono individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti,» sono soppresse;

b) il secondo, il terzo e il quarto periodo sono soppressi.

Art. 3

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 marzo 2017

MATTARELLA

Gentiloni Silveri, Presidente del
Consiglio dei ministri

Poletti, Ministro del lavoro e
delle politiche sociali

Delrio, Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti

Visto, il Guardasigilli: Orlando


Verbale di incontro dell'Assessore alle Politiche Educative Dott.ssa Fassio con i Rappresentanti Sindacali dei lavoratori delle mense scolastiche

L'Assessore alle Politiche Educative Francesca Fassio ha incontrato venerdì 19 gennaio alle 15,30 presso la sala riunione del VI piano Mattone le organizzazioni sindacali e i rappresentanti dei lavoratori delle mense scolastiche per discutere i problemi legati alla Ristorazione Scolastica.

Nella condivisione generale si crea da subito un percorso virtuoso finalizzato alla ridefinizione dei criteri inerenti la Ristorazione Scolastica, in particolare si stabilisce un tavolo permanente, con scadenza almeno mensile, per:


- Partecipazione alla stesura del Capitolato d'Appalto
- Regolamentazione delle Commissioni Mensa
- Commissione di controllo dei dettami del Capitolato
- Durata degli Appalti
- Attività congiunta per sviluppare la cultura dell'educazione alimentare

L'Assessore Fassio, in chiusura, ha invitato le organizzazioni Sindacali presenti FILCAMS CGIL - FILSACAT CISL - UILTUCS UIL ad intervenire nella prossima Commissione Mensa del 12 febbraio 2018 alle ore 14,30 in Sala Rossa in Palazzo Tursi.

Francesca Fassio

Silvia Gualdi
Anna Rita
Paulina
Patrizia Puro





Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Nota 26 luglio 2016, prot. n. 14775

Oggetto: applicazione CCNL nell'ambito degli appalti pubblici.

Si richiama l'attenzione di codesti Uffici circa la necessità di procedere alla verifica del rispetto dei contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative anche in relazione al personale impiegato nell'ambito di appalti pubblici.

Così come già chiarito con nota prot. n. 10599 del 24 maggio 2016. Anche in tale contesto la verifica del mancato rispetto dei citati contratti comporta l'impossibilità di fruire di qualsiasi beneficio normativo e contributivo che l'ordinamento intende riservare a determinate platee di datori di lavoro (art. 1, comma 1175, L. n. 296/2006), ivi compreso l'esonero contributivo già previsto dalle leggi di Stabilità 2015 e 2016.

La verifica sul contratto applicato assume rilevanza anche ai fini dell'art. 1, comma 1, del D.L. n. 338/1989 e dell'art. 2, comma 25, della L. n. 549/1995. Le richiamate norme, infatti, impongono che il calcolo della contribuzione obbligatoria vada effettuato applicando, qualora superiore, l'importo delle retribuzioni previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale della "categoria" in cui opera l'impresa.

Applicazione del contratto stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale

A prescindere dal tema dei benefici normativi e contributivi e da quello relativo all'imponibile contributivo, il D.Lgs. n. 50/2016, all'art. 30, comma 4, ha stabilito inequivocabilmente l'applicazione del "contratto leader" in relazione al settore e alla zona in cui si eseguono le prestazioni. In particolare si prevede che "al personale impiegato nei lavori oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente".

Tale assunto è stato peraltro evidenziato più volte, sia pur con specifico riferimento al settore edile, sia da questo Ministero (v. ML nota 1° luglio 2015, n. 10565, secondo cui "le imprese partecipanti all'appalto, a fronte di una stessa attività, qualificabile come edile, dedotta in misura prevalente nel disciplinare di gara, devono applicare il CCNL edilizia"), sia dall'ANAC (parere n. 6 del 4 febbraio 2015, secondo cui "al fine di chiarire circa l'obbligatorietà o meno dell'iscrizione presso la Cassa edile è necessario tenere presente l'oggetto dell'affidamento (e non le tipologie di attività esercitate eventualmente dall'operatore economico) che, nel caso in esame attiene in misura prevalente alla categoria delle opere generali di lavori (OG1) e come tali espressamente rientranti fra le attività previste dal CCNL del settore edile").

Del resto l'art. 4, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010 recante il "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163", al riguardo già specificava che "per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, l'esecutore, il subappaltatore e i soggetti titolari di subappalti e cottimi (...) devono osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori".

La rilevanza che assume il contratto siglato dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative nell'ambito delle procedure di appalto pubblico è peraltro confermato dal fatto che lo stesso viene individuato quale parametro di riferimento per la determinazione del costo del lavoro sia nella fase

progettuale dell'appalto ai fini della determinazione dei relativi costi (cfr. art. 23, comma 16), sia nella successiva fase di aggiudicazione dell'appalto ai fini della individuazione delle c.d. offerte anomale (cfr. art. 97).

Ai sensi dell'art. 97, infatti, viene considerata anormalmente bassa con conseguente esclusione del partecipante alla gara, l'offerta che contenga un costo del personale inferiore ai minimi salariali retributivi indicati in apposite tabelle predisposte annualmente "dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali (cfr. art. 23, comma 16).

Settore cooperativistico

Nell'ambito degli appalti che coinvolgono cooperative, va poi ricordata la specifica disposizione contenuta nell'art. 7, comma 4, del D.L. n. 248/2007 (conv. da L. n. 31/2008), secondo cui "fino alla completa attuazione della normativa in materia di socio lavoratore di società cooperative, in presenza di una pluralità di contratti collettivi della medesima categoria, le società cooperative che svolgono attività ricomprese nell'ambito di applicazione di quei contratti di categoria applicano ai propri soci lavoratori, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142, i trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli dettati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria".

Su tale disposizione va inoltre ricordato che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 51/2015, ha ribadito la valenza dell'indirizzo giurisprudenziale che, da tempo, ritiene conforme ai requisiti della proporzionalità e della sufficienza (art. 36 Cost.) la retribuzione concordata nei contratti collettivi di lavoro firmati da associazioni comparativamente più rappresentative".

Responsabilità solidale

Nell'ambito delle procedure di appalto le disposizioni di cui al D.L. n. 338/1989 e n. 248/2007 assumono rilevanza anche ai fini della responsabilità solidale prevista dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 - oltre che, in termini generali, dall'art. 1676 c.c. - con riferimento agli obblighi contributivi e retributivi non correttamente assolti da parte dell'appaltatore o del subappaltatore.

Da un lato, l'art. 105, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 stabilisce una responsabilità in via esclusiva del contraente principale nei confronti della stazione appaltante e una responsabilità in solido dell'aggiudicatario con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi; dall'altro il comma 9 dello stesso articolo pone l'obbligo in capo all'affidatario di "osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni" nonché di rispondere "in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto". Tali disposizioni vanno lette unitamente a quelle che individuano nel contratto collettivo sottoscritto dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative il parametro di riferimento per la definizione degli obblighi retributivi e contributivi.

Alla luce delle considerazioni che precedono e in continuità con le indicazioni già fornite in precedenti istruzioni operative, il personale ispettivo terrà conto del quadro normativo citato ogniqualvolta svolga la propria attività nei confronti delle imprese che operano nell'ambito di appalti pubblici, adottando i relativi provvedimenti da segnalare alle stazioni appaltanti.

PROTOCOLLO DI INTESA

“Linee guida in materia di appalti pubblici e concessioni di lavori, forniture e servizi”

tra

Regione Piemonte e CGIL-CISL-UIL Piemonte

Premessa

Questo protocollo d'intesa sugli appalti, nasce dal comune obiettivo di migliorare la qualità dei servizi pubblici erogati, garantire l'occupazione, i diritti e le tutele della lavoratrici e dei lavoratori, favorire la trasparenza nelle procedure di gara e rafforzare il contrasto ai fenomeni di illegalità e di concorrenza sleale a salvaguardia delle imprese che operano nel rispetto dei CCNL e della legge.

Ambito di applicazione

Le presenti linee guida si applicano agli appalti pubblici e alle concessioni di lavori, servizi e forniture (nel seguito, per brevità, “gli Appalti”), come disciplinati dal d.lgs. 50/2016.

Informazione e confronto preventivi

E' intenzione e interesse dell'Ente Pubblico, delle imprese e associazioni d'impresa produttrici e fornitrici di beni e servizi e della filiera delle costruzioni collaborare in modo sinergico per individuare soluzioni operative condivise volte alla migliore applicazione normativa in un'ottica di tutela del lavoro, della sicurezza e della concorrenza, in coerenza anche con le recenti direttive europee in materia di appalti (direttive 2014/24/UE, abrogativa della direttiva 2004/18/CE, 2014/25/UE) che danno maggior rilevanza all'utilizzo dell'offerta economicamente più vantaggiosa misurata sul miglior rapporto qualità/prezzo al fine di garantire una più agevole individuazione ed esclusione delle offerte anomale, con maggiore tutela del fattore sociale rappresentato dal lavoro.

La stazione appaltante informa preventivamente i soggetti interessati (ivi comprese le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, le RSU e RSA) della propria programmazione annuale degli appalti per l'acquisto di beni e servizi e di tutte le attività di gestione affidate ad aziende terze, nonché delle iniziative volte alla intrapresa di opere pubbliche la cui esecuzione si intende affidare a terzi privati.

A seguito dell'informazione preventiva, i soggetti interessati (ivi comprese le organizzazioni sindacali confederali e di settore) possono chiedere l'attivazione di un confronto in merito ai

seguenti temi: salute e sicurezza sul luogo di lavoro e dei lavoratori, clausole sociali e/o ambientali, rispetto del CCNL e degli accordi territoriali, criteri di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con particolare riguardo al rapporto qualità prezzo e al rispetto delle clausole sociali, anche nei confronti di imprese produttrici di beni, la cui fase produttiva è collocata al di fuori del territorio U.E. (G.U. 10/07/2012, Guida per l'integrazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici)

In tale contesto le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative e di settore prima della pubblicazione del bando di gara possono chiedere un incontro riguardante i diritti e le tutele dei lavoratori e delle lavoratrici coinvolti.

Le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative possono chiedere alla stazione appaltante l'attivazione di un confronto sull'esecuzione del contratto, invitando l'impresa aggiudicataria dell'appalto, per informazioni sulla conduzione dei servizi e sulle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori, sul rispetto delle clausole sociali. Sulla base delle risultanze del confronto, la stazione appaltante, sentito l'appaltatore, assume le opportune misure, avvalendosi dei poteri conferitigli dalla legge e dal contratto.

Aspetti generali

La progettazione dei lavori e dei servizi è requisito fondamentale per una efficiente ed efficace realizzazione dell'appalto pubblico. La recente determinazione dei fabbisogni standard sollecita le pubbliche amministrazioni locali a programmare gli interventi di spesa, sulla base di criteri tecnici, piuttosto che ricorrendo ai criteri della spesa storica.

Gli appalti devono essere affidati con procedure ad evidenza pubblica che tenendo conto della normativa vigente e della sua modulazione in relazione alle diverse tipologie di contratto tendano a coniugare l'efficienza e l'efficacia con le tutele occupazionali.

Gli atti di gara devono richiedere ai concorrenti di illustrare la "struttura d'impresa", specificando i seguenti requisiti in modi attinenti e proporzionati all'oggetto dell'appalto, che gli operatori devono possedere per poter partecipare alle procedure di gara:

- 1) i requisiti di idoneità professionale; capacità economica e finanziaria; capacità tecniche e professionali;
- 2) il numero dei dipendenti in organico per qualifica professionale, al momento della presentazione dell'offerta;
- 3) le assunzioni e i licenziamenti degli ultimi tre anni;
- 4) l'elenco dei contratti eseguiti precisando la percentuale di esecuzione di ciascun contratto con personale dell'impresa e con personale di subappaltatori;
- 5) i mezzi e le attrezzature proprie o in avvalimento per l'opera per la quale si concorre;
- 6) il CCNL applicato.

La stazione appaltante definisce una congrua durata dei contratti d'appalto di servizi, al fine di garantire la necessaria continuità in considerazione della natura dell'appalto, preferibilmente non inferiore al quadriennio per i servizi di cura e assistenza, educativi e della prima infanzia, nonché per servizi di pulizia e sanificazione sanitaria.

Nel bando di gara deve essere specificato l'obbligo del concorrente ad indicare le parti del contratto che intende subappaltare e a presentare una terna di subappaltatori per ogni tipologia di attività prevista in progetto che viene subappaltata, qualora gli appalti per lavori sotto soglia superino i 150.000 euro.

La stazione appaltante assicura che il subappalto avvenga nel rispetto della normativa vigente e, in particolare, dell'art. 105 del d.lgs. 50/2016.

Sono escluse dalla partecipazione alle gare d'appalto le imprese che abbiano subito condanne definitive che rientrano nei motivi di esclusione previsti dall'art 80 del dlgs 50/2016, a partire dalle materie riguardanti i diritti del lavoro, la sicurezza e i danni ambientali.

Le tutele e gli obiettivi del presente protocollo saranno estesi anche alle imprese subappaltatrici.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del d.lgs. 50/2016, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati essi concorrono.

La stazione appaltante si impegna a predisporre progetti di inserimento al lavoro per lavoratori disabili o svantaggiati, e a riservare una quota degli appalti ai sensi dell'art.112 del dlgs. 50/2016 a cooperative sociali e agli altri soggetti ivi indicati; gli affidamenti alle cooperative sociali di tipo B possono avvenire anche ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 381/1991.

Tra stazione appaltante e impresa aggiudicataria, è istituito un coordinamento anche in termini di programmazione dei servizi, ai sensi della normativa vigente.

La stazione appaltante definisce le modalità e i tempi per il monitoraggio dell'efficacia e della qualità del servizio rispetto alle risorse impegnate e alle clausole del contratto. Nel merito i soggetti interessati, comprese le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, le RSU e RSA, possono chiedere l'attivazione di uno specifico confronto con la stazione appaltante.

La stazione appaltante si impegna a rispettare il contratto sottoscritto con le imprese aggiudicatarie, anche per quanto riguarda la tempistica dei pagamenti, ai sensi della normativa vigente.

La sensibile riduzione del numero delle stazioni appaltanti va considerato quale elemento fondamentale per il contenimento dei costi e l'aumento della trasparenza negli appalti.

A livello regionale va istituito un tavolo di monitoraggio generale sugli appalti a partire da quelli attivi e in corso d'opera che, in aggiunta al lavoro già svolto dall'Osservatorio sugli appalti pubblici e dell'ANAC, garantisca l'applicazione delle presenti linee di indirizzo e che veda coinvolti la Regione, le rappresentanze dei comuni e i soggetti interessati, ivi comprese le organizzazioni sindacali confederali comparativamente più rappresentative.

Responsabilità e sanzioni

La stazione appaltante esegue controlli periodici che verifichino la corretta applicazione degli obblighi economici, contributivi e assicurativi nei confronti dei dipendenti e accerta, prima del saldo definitivo delle spettanze a favore dell'appaltatore, che il medesimo e i subappaltatori vi abbiano adempiuto.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni (compresi il TFR, nonché i contributi previdenziali, assicurativi e alla Cassa Edile) dovute al personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante assicura la tempestiva applicazione dell'art. 30, comma 5 e 6, del d.lgs. 50/2016 pagando, anche in corso d'opera, direttamente ai lavoratori quanto dovuto.

In caso di gravi infrazioni debitamente accertate, avvenute precedentemente alla procedura ad evidenza pubblica rispetto alle norme in materia di sicurezza sul lavoro, agli obblighi derivanti dai rapporti di lavoro (contrattuali, contributivi, previdenziali, assicurativi) e alle norme relative all'inserimento lavorativo dei soggetti diversamente abili, si applicano le norme che regolano l'esclusione di dette imprese dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti (art. 80 del d.lgs. 50/2016).

Negli atti di gara verrà richiesta l'indicazione da parte dei partecipanti dei numeri di iscrizione all'INPS, all'INAIL alla Cassa Edile (per il settore edile) o agli analoghi organismi previdenziali per i liberi professionisti; gli stessi dati dovranno essere comunicati, in caso di ATI, da tutte le imprese partecipanti e, in caso di subappalto, dalle imprese subappaltatrici, compresi artigiani e altri lavoratori autonomi. La mancata esibizione della documentazione richiesta da parte del concorrente comporta l'esclusione dall'assegnazione dell'appalto.

Per le imprese inadempienti, rispetto alla mancata applicazione dei CCNL e degli accordi integrativi, sottoscritti dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative a livello nazionale e delle norme in materia di salute e sicurezza, della contribuzione e le norme relative all'inserimento lavorativo dei soggetti diversamente abili, gli atti di gara devono prevedere l'applicazione di penali e, nei casi più gravi, la possibilità di risoluzione del contratto stesso. In caso di inadempienza contributiva, accertata mediante il DURC, nei confronti di uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante procederà ai sensi dell'art. 30, comma 5, del d.lgs. 50/2016.

La stazione appaltante adotta le misure atte a esercitare la vigilanza sul rispetto, da parte dell'impresa appaltatrice, delle norme di diritto del lavoro e sulla regolarità contributiva e deve segnalare agli organi competenti, i casi di irregolarità contributiva, di lavoro irregolare o di inosservanza delle norme di sicurezza del lavoro.

Costo del lavoro

Ai sensi dell'art. 30, comma 4, del d.lgs. 50/2016, a tutti i lavoratori/trici che si trovano o troveranno ad operare nel servizio o nello svolgimento delle attività oggetto dell'appalto, dovrà essere applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale di miglior favore in

vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, senza deroghe comprese quelle derivanti da delibere societarie/assembleari nel caso delle cooperative, con riferimento alla qualifica corrispondente e alle mansioni svolte. In caso di aggiudicazione a cooperative, quanto sopra dovrà essere applicato integralmente anche ai soci lavoratori con rapporto di lavoro subordinato.

Il costo del lavoro è determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più affine a quello preso in considerazione. Fino all'adozione delle predette tabelle, si applica l'articolo 216, comma 4, del d.lgs. 50/2016.

Per il settore edile, in relazione ad eventuali voci di prezzo desunte dall'Elenco Prezzi della Regione Piemonte ancora prive di analisi specifica, la stazione appaltante provvederà ad utilizzare le quote di incidenza della manodopera ricavabili dalle tabelle revisionali di cui al Decreto Ministeriale 11/12/1978 (come peraltro previsto nelle Premesse del Prezziario Regionale – Regione Piemonte 2014 aggiornato al 31/12/2013), ovvero procederà ad una puntuale analisi del prezzo al fine di evidenziare lo scorporo del costo della manodopera stesso.

Nel bando di gara per i servizi e i lavori deve essere richiesta ai concorrenti di specificare, in sede di offerta economica, la componente di costo della manodopera e della sicurezza relative all'offerta stessa.

Negli appalti che prevedono una durata superiore all'anno, devono essere previsti meccanismi di adeguamento prezzi, per il recupero nei contratti stessi, dei maggiori oneri derivanti dalla applicazione dei nuovi CCNL e accordi integrativi, sottoscritti dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

DURC

Deve essere rispettato quanto previsto, in tema di affidamento di contratti pubblici, dall'art. 80, comma 4, e dall'art. 30, comma 5, del d.lgs. 50/2016 in materia di regolarità contributiva e della relativa documentazione unica (DURC), con data la più aggiornata possibile. Per il settore edile il DURC dell'appaltatore e di ogni subaffidatario a qualunque titolo presente in cantiere, deve essere rilasciato dalla Cassa Edile.

Criteria di aggiudicazione degli appalti

La stazione appaltante assume come esclusivo nell'aggiudicazione degli appalti, il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in quanto più coerente ed adeguato nella valutazione delle proposte progettuali dal punto di vista qualitativo, organizzativo ed ambientale. Tale criterio è assunto come prioritario nell'aggiudicazione degli appalti di cui all'art. 95, comma 4, del d.lgs. 50/2016.

Nell'ambito di tale scelta le ripartizioni del punteggio e/o le formule di aggiudicazione devono assicurare la prevalenza degli elementi qualitativi rispetto al prezzo.

Per i servizi socio-assistenziali e socio-sanitari, il punteggio attribuito al prezzo non deve superare il 20% del punteggio complessivo. Per i servizi di pulizia il punteggio attribuito al prezzo non deve superare il 40% del punteggio complessivo.

Tra gli elementi qualitativi è opportuno che vengano considerati:

- L'impegno all'impiego prevalente di lavoratori assunti con contratto subordinato a tempo indeterminato; - il numero delle ore lavorative e numero degli addetti impiegati; - nei contratti di appalti di servizi, la continuità assistenziale ed educativa; - i progetti di inserimento lavorativo dei lavoratori con disabilità o svantaggiati; - l'organizzazione, la qualifica e l'esperienza del personale incaricato di eseguire l'appalto se nello stesso la professionalità del personale addetto incide sulla qualità dell'esecuzione e, di conseguenza, sulla vantaggiosità economica dell'offerta,
- Misure riferite alla sostenibilità energetica e ambientale nell'affidamento degli appalti pubblici, facendo ricorso anche al criterio di aggiudicazione basato sui costi del ciclo vita e stabilendo un maggior punteggio per i beni, lavori e servizi che presentano un minore impatto sulla salute e sull'ambiente.
- Per alcuni appalti ad alta prestazione di lavoro, come ad esempio le pulizie, è opportuno che nei criteri di aggiudicazione venga definito un monte minimo di ore di lavoro per le prestazioni richieste, delle attività continuative e periodiche.
- Il punteggio conseguito nel Rating di Legalità, rilasciato dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), assegnando allo stesso un peso non inferiore al 10% sul punteggio complessivo.

Il costo del lavoro e della sicurezza non può essere comunque soggetto a ribasso d'asta: in sede di verifica delle offerte anormalmente basse, la stazione appaltante non ammette giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge né in relazione agli oneri di sicurezza di cui al piano di sicurezza e coordinamento previsto dall'articolo 100 del d.lgs. 81/2008 (art. 97 d.lgs. 50/2016).

Le stazioni appaltanti, ai sensi dell'art. 97, comma 8, d.lgs. 50/2016, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, devono escludere dalla gara le offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia.

Per ciò che attiene gli appalti di lavori:

Nel caso di appalti aggiudicati con il criterio del prezzo più basso con esclusione automatica delle offerte anomale, ed al fine di non pregiudicare la semplificazione procedurale che deriva dal tale metodo, si procederà, in applicazione dell'art. 97, comma 6 del d.lgs 50/2016, alla verifica di congruità dell'offerta risultata aggiudicataria qualora, in base ad elementi specifici, la stessa appaia anormalmente bassa.

Per quanto concerne la parte dell'importo a base di gara soggetta a ribasso, in relazione alla quale sono ammissibili le giustificazioni, si conviene quanto segue:

a) Materiali

Preliminarmente occorre fare riferimento alle voci di prezzo previste nel Prezziario Regionale aggiornato. In alternativa, potranno essere utilizzati preventivi, distinguendo i casi in cui esistano preventivi dei fornitori e quelli in cui si faccia riferimento a listini.

b) Preventivi dei fornitori

Dovranno essere presentati preventivi di fornitori, riferiti allo specifico lavoro oggetto dell'offerta o alla specifica impresa validi temporalmente per almeno 180 giorni dalla presentazione dell'offerta e comunque almeno fino all'aggiudicazione definitiva. I preventivi dovranno essere firmati in originale o prodotti con altre modalità idonee ad assicurarne l'autenticità.

c) Listini

Lo sconto applicato sui prezzi di listino dovrà essere riferito allo specifico lavoro oggetto dell'offerta o alla specifica impresa; dovrà inoltre essere indicato il periodo di validità di tale sconto, non inferiore a 180 giorni dalla presentazione dell'offerta e comunque almeno fino all'aggiudicazione definitiva. La dichiarazione concernente lo sconto dovrà essere firmata in originale o prodotta con altre modalità idonee ad assicurarne l'autenticità.

d) Scorte di materiali

Sarà possibile utilizzare, quale giustificazione per la valutazione della congruità, l'affermazione di avere scorte dei materiali a magazzino, purché supportata da evidenze oggettive e/o idonea documentazione probante.

e) Noli

Potrà essere giustificata l'indicazione di un "costo zero" di ammortamento per quelle attrezzature che risultino contabilmente "completamente ammortizzate"; nel costo complessivo dovranno comunque essere indicati il costo di manutenzione, i materiali di consumo, i carburanti, ecc., oltre all'eventuale manodopera necessaria (comunque non soggetta a ribasso) e dovrà essere prodotta l'analisi con le singole voci che vanno a comporre il noleggio medesimo.

Per quanto attiene alla contabilità dei lavori, sia nel caso di appalti a corpo che di appalti a misura (qualora non venga applicato il criterio dell'offerta a prezzi unitari), si procederà, su

ogni Stato Avanzamento Lavori, ad applicare sul totale contabilizzato la percentuale di incidenza del costo della manodopera stabilita dal progetto, in un'ottica di semplificazione e di migliore gestione delle procedure propedeutiche al pagamento dei lavori eseguiti. Fa eccezione l'eventuale contabilizzazione in economia.

Clausole sociali

Al fine di evitare forme di dumping contrattuale e sociale e ogni forma di irregolarità si ritiene importante sottolineare quanto segue.

Ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. 50/2016, per gli affidamenti dei contratti di concessione e di appalto di lavori o servizi, diversi da quelli aventi natura intellettuale, con particolare riguardo ai contratti ad alta intensità di manodopera, è previsto in capo all'appaltatore subentrante, l'obbligo di assorbire nel proprio organico con carattere di continuità, a condizioni normative, retributive e di tutela del rapporto di lavoro non peggiorative rispetto a quelle preesistenti, ivi compreso quanto previsto dall'art.1 c. 42 della legge 28 giugno 2012 n.92, senza periodo di prova con riconoscimento dell'anzianità economica maturata e maturanda, il personale che risultava direttamente impiegato dall'appaltatore uscente nelle prestazioni del servizio oggetto di appalto. Deve essere altresì previsto l'obbligo di assicurare i diritti individuali acquisiti e la giusta tutela al personale operante in astensione per maternità, infortunio, malattia, ferie, aspettativa, aspettativa sindacale, distacco legge 300/1970, al momento dell'avvio del servizio, garantendo l'assorbimento al termine del periodo di separazione dal lavoro.

Nel caso di appalto di acquisto di beni da imprese fornitrici le cui sedi produttive sono fuori dal territorio U.E., vale quanto previsto dalla Guida per l'integrazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici (G.U. 10/07/2012).

Per quanto riguarda appalti o subappalti assegnati a ditte con sede produttiva situata fuori dal territorio italiano, nella UE, che utilizzano lavoratori con distacco trans-nazionale, le stesse devono applicare il CCNL di settore, compresi gli accordi integrativi e/o i contratti provinciali e la cassa edile (per il settore edile), sottoscritti dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative a livello nazionale e altresì quanto previsto dalla Direttiva europea 96/71/CE, recepita con d.lgs. n.72/2000.

Tutti i lavoratori impiegati "trasfertisti" provenienti da fuori del territorio regionale, dovranno essere segnalati dall'impresa appaltatrice alla stazione appaltante e agli enti ispettivi, anche per la loro tutela assistenziale, sanitaria e verifica sulla formazione per la sicurezza.

L'appaltatore subentrante, ha l'obbligo di rispettare integralmente il CCNL di miglior favore del settore merceologico oggetto di appalto, differenziato per categoria, se l'appalto dovesse comprendere più settori, ed eventuali accordi integrativi vigenti, sottoscritti dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Deve, altresì, applicare tutte le normative vigenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le norme relative all'inserimento lavorativo dei soggetti diversamente abili, nonché quanto previsto dalla legge 81/2008.

Per tutti i rapporti che prevedano vincolo di orario e di subordinazione dovrà essere prevista l'esclusione dell'utilizzo di contratti di lavoro non subordinato, comunque denominati, anche nei confronti delle imprese subappaltatrici.

Qualora l'appaltatore subentrante sia una cooperativa, i lavoratori operanti per il servizio oggetto di appalto non possono essere obbligati ad associarsi.

Le clausole sociali per la stabilità del personale impiegato devono essere previste nei contratti di concessione di servizi pubblici, anche per gli appalti predisposti dai soggetti concessionari.

Legalità e trasparenza

Al fine di promuovere e tutelare il lavoro regolare, assicurare criteri di economicità e trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche e prevenire qualsiasi fenomeno di infiltrazione mafiosa, della criminalità organizzata e di corruzione negli appalti pubblici, si specifica quanto segue.

La stazione appaltante provvede all'acquisizione della documentazione antimafia, di cui al Libro II del d.lgs. 159/2011, prima di stipulare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici. Provvede inoltre all'acquisizione della documentazione di cui all'art. 105, comma 7, del d.lgs. 50/2016, in caso di subappalto, nonché di quella prevista nel comma 2, terzultimo e penultimo periodo, dello stesso articolo, per i subcontratti non qualificabili come subappalto.

Per le seguenti attività, che sono esposte più di altre alle infiltrazioni mafiose, la documentazione antimafia è acquisita indipendentemente dal valore del contratto: trasporto di materiali a discarica; trasporto anche trans-frontaliero e smaltimento rifiuti per conto terzi; estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e bitume; acquisizione diretta e indiretta di materiale da cava per inerti e di prestito per movimento terra; noli a freddo di macchinari; fornitura di ferro e lavorati; noli a caldo; servizi di autotrasporti per conto terzi; servizi e forniture al comparto sanità.

Come previsto dal d.lgs. 33/2013 e dalla legge 190/2012 gli atti di gara devono prevedere specifiche clausole risolutive da inserire nel contratto principale e nei contratti e subcontratti a valle comportanti l'automatica risoluzione del contratto, qualora intervenga, successivamente alla stipula, documentazione antimafia con esito interdittivo.

Gli atti di gara fanno obbligo all'appaltatore di riferire tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione, tentativi di estorsione o intimidazione o protezione nei confronti di un proprio rappresentante o dipendente, stesso obbligo vale anche per le aziende subappaltatrici. Questo non è sostitutivo dell'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria. La mancata comunicazione dei tentativi di pressione criminale potrà determinare la risoluzione del contratto.

Gli atti di gara devono prevedere il divieto dell'appaltatore di affidare mediante subappalto lavori o prestazioni oggetto dell'appalto ad imprese che hanno partecipato alla gara per il

suo affidamento. Le Stazioni appaltanti non autorizzeranno richieste di sub-appalto o sub-contratto in violazione di detto divieto.

Nelle procedure di aggiudicazione dovranno essere previsti, per garantire la trasparenza, livelli adeguati di pubblicità.

Le stazioni appaltanti si impegnano ad applicare quanto previsto dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 e più specificatamente:

- Art. 1, comma 8: adozione del piano triennale di prevenzione della corruzione;
- Art. 1, comma 9: informazione nei confronti del responsabile, individuato ai sensi del comma 7, chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del piano;
- Art. 1, comma 15 e 32: trasparenza e pubblicazione nei propri siti web istituzionali;
- Art. 1, comma 17: previsione negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara.

Dispositivo finale

Le parti firmatarie del presente accordo si impegnano ad incontrarsi alla luce delle ulteriori norme che dovessero modificare la legislazione nazionale sugli appalti e sulla verifica della corretta applicazione e funzionalità del presente protocollo.

Le parti firmatarie concordano altresì che nell'ambito delle linee guida definite dal presente accordo quadro, possano essere raggiunti specifici accordi di settore.

Torino, 10 giugno 2016


Regione Piemonte

Sergio Chiamparino, Presidente della Giunta regionale



CGIL Piemonte

Pier Massimo Pozzi, Segretario Generale



CISL Piemonte

Alessio Ferraris, Segretario Generale



UIL Piemonte

Gianni Cortese, Segretario Generale





Comune di Forlì



Comune di Cesena

Protocollo d'intesa relativo all'applicazione della clausola sociale di salvaguardia nei casi di affidamento del servizio di distribuzione del Gas Naturale, in esito alla procedura di gara ai sensi del DM 226/2011 in all'applicazione della direttiva 98 /30 CE, dell'ATEM Forlì-Cesena.

Il giorno 8 Settembre 2016 presso la sede del Comune di Cesena, si sono incontrati:

Il Sindaco di Cesena, Paolo Lucchi e il Sindaco di Forlì, Davide Drei

Il Presidente di Unica Reti (Stazione Appaltante della Gara Gas), Stefano Bellavista e i rappresentanti delle seguenti Organizzazioni Sindacali Confederali e di Categoria:

Cgil di Forlì e Cesena

Cisl di Forlì e Cesena

Uil di Forlì e Cesena

Filctem di Forlì e Cesena

Femca di Forlì e Cesena

Uiltec di Forlì e Cesena

PREMESSO CHE:

- il processo di liberalizzazione del mercato del Gas è stato definito con la direttiva europea CE n. 98/30, che stabilisce norme comuni per il trasporto, la distribuzione, la fornitura e lo stoccaggio del Gas naturale, nonché norme relative all'organizzazione e al funzionamento del settore del Gas naturale, compreso il Gas naturale liquefatto, l'accesso al mercato, le modalità di gestione dei sistemi e i criteri e le procedure applicabili in materia di rilascio di autorizzazioni per il trasporto, la distribuzione, la fornitura e lo stoccaggio di Gas naturale;

AT

X

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, recante norme comuni per il mercato interno del gas, ed in particolare l'articolo 28, comma 6, che stabilisce che, al fine di individuare gli strumenti utili a governare gli effetti sociali della trasformazione del gas e la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici e normativi, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali garantiscono, nella fase di avvio del processo di liberalizzazione, il coinvolgimento dei soggetti sociali anche a mezzo di opportune forme di concertazione e che, in particolare, i suddetti Ministeri definiscono le condizioni minime al cui rispetto sono tenuti i nuovi gestori di reti di distribuzione per un'adeguata gestione degli effetti occupazionali connessi alle trasformazioni del settore gas;
- Il D.M. 226/2011 ed il D.M. 21 aprile 2011 individuano le disposizioni per governare gli effetti sociali connessi ai nuovi affidamenti delle concessioni di distribuzione del Gas;
- Visto inoltre la necessità di salvaguardare pienamente il principio di territorialità, di promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, prendendo a riferimento le migliori condizioni previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di Settore sottoscritto, e considerato che tali principi sono tra l'altro richiamati nella Legge 11/2016, Deleghe al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23 UE, 2014/24UE, facendo riferimento a quanto sopra, è opportuno che la normativa di settore che disciplina gli affidamenti di concessione del servizio di distribuzione del Gas, non determini dumping sociale e contrattuale e sostanziali disparità di trattamento tra lavoratori, e sia invece conforme ai principi di tutela e garanzia sopra elencati;
- Ritenuto che le imprese concorrenti devono partecipare alla gara garantendo, con il proprio personale, il mantenimento della tutela dei lavoratori interessati al processo.

LE PARTI CONVENGONO

Sulla necessità di promuovere la tutela occupazionale dei lavoratori che operano nel settore del Gas al fine di garantire la conservazione dei diritti normativi (collettivi ed individuali), previdenziali (maturati e in corso di maturazione), di stabilità occupazionale, di rispetto delle migliori condizioni previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Settore; tutto ciò finalizzato a migliorare l'efficienza e la qualità del servizio e quindi contemporaneamente, anche attraverso la salvaguardia occupazionale sul territorio, a vantaggio dei cittadini e dei lavoratori.

- Nell'ottica quindi di garantire i livelli occupazionali e i diritti pregressi di tutti i lavoratori del settore, con particolare attenzione a mantenere inalterati i diritti previdenziali maturati e in corso di maturazione, Unica Reti SpA nella sua

AR

X

[Signature]

[Signature]

[Signature]

B
J

[Signature]

PA

[Signature]

ag

funzione di Stazione Appaltante, su richiesta dei Comuni di Cesena e Forlì quali comuni di riferimento della Società, si impegna a perseguire le istanze politiche proposte dai Comuni Soci e ad adottare le azioni amministrative possibili al fine del perseguimento degli obiettivi sopraindicati e finalizzate all'inserimento nei bandi di gara, ed in particolare per l'affidamento del servizio di distribuzione del Gas, regolato dal succitato D.M.226/2011 e dal DM 21/4/2011, di specifiche clausole per la garanzia occupazionale territoriale che prevedano nei confronti dei lavoratori condizioni economiche e normative equivalenti in termini di tutela a quelli previsti all'art.2112 del Codice Civile, con particolare riferimento:

1. alla possibilità per il lavoratore che abbia esercitato a suo tempo il diritto di opzione (Legge 274/91) per il mantenimento dell'iscrizione INPDAP, di mantenere tale diritto anche con il nuovo Gestore;
2. all'applicazione del Contratto Collettivo Nazionale Unico di Lavoro del Settore Gas-Acqua (ex Federgasacqua) a tutto il personale;
3. al mantenimento del personale, per la durata della concessione, all'interno del territorio dell'ATEM.

Le parti ritengono i Servizi Pubblici Locali, e nello specifico la distribuzione del Gas Naturale, strategici per lo sviluppo economico sociale ambientale e occupazionale del territorio. Per questo si ritiene fondamentale il mantenimento delle competenze e delle professionalità presenti per garantire la continuità e la qualità del servizio, oltre ad assicurare la sicurezza degli impianti.

Pertanto, nel caso di subentro di nuovo concessionario, l'azione di Unica Reti SpA sarà finalizzata a garantire le condizioni esplicitate nel presente protocollo. Nello specifico l'azione di cui sopra sarà indirizzata a far sì che tutti i rapporti di lavoro in essere, nell'ambito della concessione, proseguano in capo alla nuova azienda affidataria del servizio, con gli effetti di cui all'art.2112 del Codice Civile.

I Sindaci di Forlì e Cesena e Unica Reti quale Stazione appaltante, per le motivazioni sopra esposte e per regolamentare in modo corretto i bandi di gara, e fare in modo che il sistema non generi *dumping* o alterazione dei meccanismi di leale concorrenza tra i partecipanti, si impegnano:

- a sottoporre attraverso i Parlamentari del territorio di Forlì e Cesena ai membri delle Commissioni Parlamentari ed agli Uffici Ministeriali preposti la conoscenza del contenuto del presente protocollo, affinché i principi sopra evidenziati possano trovare concretizzazione in provvedimenti legislativi di livello adeguato;

- a convocare le Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente accordo, a fronte di eventuali osservazioni avanzate dagli organismi o istituzioni competenti, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del Decreto Ministeriale 12 novembre 2011, n.226, che contestino l'inserimento, nel bando di gara, delle clausole concordate nel presente

AT

F

HR

R

OM

B
J

F
P

dy

protocollo. In tale incontro le parti firmatarie il presente accordo concorderanno come procedere, in merito alle eventuali osservazioni preventivamente avanzate, alla definitiva formulazione del bando di gara.

Le organizzazioni sindacali si impegnano a loro volta a sostenere, presso tutti gli organismi competenti, l'applicazione dei principi e delle regole contenuti nel presente accordo, affinché possano trovare concretizzazione in provvedimenti legislativi di livello adeguato.

Letto approvato e sottoscritto

Il Sindaco di Forlì




Il Sindaco di Cesena




Il Presidente di Unica Reti SpA



CGIL




CISL



UIL



Filctem CGIL



Femca CISL

Uiltec UIL



VERBALE DI INTESA

Il giorno 23 dicembre 2015 tra l'Amministrazione Comunale di Forlì e le OO.SS. Confederali CGIL, CISL, UIL in merito alla sottoscrizione di un protocollo in materia di appalti pubblici di servizi al fine di garantire l'estensione dei diritti e delle tutele dei lavoratori impiegati negli appalti di servizi e maggiori controlli, le parti condividono i seguenti impegni **fondamentali**:

1. l'utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa in luogo di quella del massimo ribasso nei bandi di gara, con la definizione di una valutazione della percentuale massima di punteggio da assegnare alla migliore proposta economica.
2. gli affidamenti, attuati ai sensi delle disposizioni vigenti, avranno di norma carattere pluriennale in grado di garantire ai concorrenti la possibilità di prevedere le attività ed i servizi di competenza avendo davanti una durata adeguata a sviluppare le condizioni di maggiore economicità e razionalità organizzativa
3. la verifica puntuale dell'adeguatezza del valore economico dell'offerta rispetto al costo del lavoro e a quello per la sicurezza dei lavoratori impiegati nell'esecuzione dei servizi, per evitare fra l'altro che le aziende che hanno maggior know how vengano penalizzate da chi basa la propria competitività esclusivamente sull'abbassamento delle retribuzioni;
4. la previsione della "**clausola sociale**", per l'inserimento prioritario, da parte dell'aggiudicatario, del personale impiegato dall'appaltatore uscente, al fine di salvaguardare l'occupazione e le condizioni contrattuali dei lavoratori impiegati, così come previsto dal "Patto per il Lavoro" sottoscritto il 20 luglio 2015, tra CGIL CISL UIL, Parti Sociali, Regione ed Istituzioni dell'Emilia Romagna;
5. un'informazione periodica alle OO.SS. ed il coinvolgimento delle Segreterie territoriali di categoria e delle RSU interessate in caso di criticità o difficoltà inerenti l'appalto.

pertanto le parti stabiliscono oltre a tali disposizioni che:

- a) la Ditta appaltante debba applicare ai dipendenti assunti il CCNL di settore, firmato tra le Associazioni di Impresa e le OO.SS. maggiormente rappresentative sul territorio, di norma da indicare già nel bando di gara;
- b) si preveda nel bando che, nel caso di cambio di appaltatore, qualora non espressamente previsto dai CCNL di riferimento, vi sia il confronto preventivo fra la ditta uscente quella subentrante e le categorie afferenti alle sottoscriventi organizzazioni sindacali
- c) In caso di cambio di appaltatore, i lavoratori passeranno alle dipendenze dell'impresa subentrante conservando il trattamento economico e normativo precedentemente acquisito, definendo con chiarezza che il cambio appalto non agirà sulla novazione dei rapporti di lavoro. In caso di cambio di appaltatore, attraverso l'utilizzo di specifiche clausole contrattuali, i lavoratori passeranno alle dipendenze dell'impresa subentrante, conservando il trattamento economico e normativo precedentemente acquisito.

Inoltre tutti i bandi terranno conto che a caratterizzare una parte significativa del punteggio da attribuire alle offerte tecniche inerenti la gara medesima, concorrano, le seguenti caratteristiche inerenti l'azienda ed il personale coinvolto nello svolgimento delle mansioni previste:

- presenza nel territorio di una sede operativa;
- capacità organizzativa rispetto alla dimensione dell'appalto (numero addetti, esecuzione di altri appalti ecc);
- personale con esperienza e professionalità nelle mansioni;
- impiego di lavoratori svantaggiati con almeno 24 mesi di permanenza in stato di disoccupazione; lavoratori espulsi dal mercato del lavoro, ultracinquantenni o con più familiari a carico;
- persone disabili.

I principi previsti da questo verbale di intesa costituiscono riferimento operativo per la predisposizione conclusiva degli elaborati di gara e saranno i principi guida anche per gli affidamenti delle società partecipate.

Letto, confermato e sottoscritto.

Forlì, 23 dicembre 2015

per il Comune di Forlì

IL SINDACO
(Dott. Davide Drei)





per le OO.SS. Confederali


GCIL – Sig. Paride Amanti

CISL – Sig. Vanis Treossi

UIL – Sig. Luigi Foschi









PROTOCOLLO DI INTESA

per la qualità e la tutela del lavoro negli appalti di lavori, servizi e forniture

del Comune di Milano

Tra il Comune di Milano e le Confederazioni Sindacali CGIL-CISL-UIL di Milano

Oggi, 19 febbraio 2018 presso Palazzo Giureconsulti, in Milano, Piazza dei Mercanti 2, si sono incontrati:

- in rappresentanza del Comune di Milano, il Sindaco Giuseppe Sala e l'Assessore alle Politiche del Lavoro, Attività produttive, Commercio e Risorse Umane Cristina Tajani;
- in rappresentanza della CGIL Camera del Lavoro Metropolitana di Milano, il Segretario Generale della Camera del Lavoro di Milano Massimo Bonini e la Segretaria Melissa Oliviero;
- in rappresentanza della Cisl di Milano Metropoli, il Segretario Generale Danilo Galvagni e il Segretario Carlo Gerla;
- in rappresentanza della Uil di Milano e Lombardia, il Segretario Generale Danilo Margaritella e il Segretario Antonio Albrizio,

e hanno sottoscritto il presente Protocollo.

Richiamati

Il Protocollo di Relazioni tra il Comune di Milano e le Confederazioni Sindacali CGIL-CISL-UIL di Milano, sottoscritto in data 24 ottobre 2011 e il Verbale di Intesa del 23 Maggio 2016.

Confermati

I Protocolli sottoscritti dalle Organizzazioni Sindacali confederali e di categoria operanti in materia di sicurezza ed ambiente di lavoro, di interdizione del lavoro nero e irregolare e di contrasto ai fenomeni di criminalità organizzata su appalti e contratti di lavori, servizi e forniture.

Premesso che

Il miglior utilizzo delle risorse pubbliche è assunto dall'Amministrazione comunale quale valore e impegno prioritario da perseguire, garantendo la massima trasparenza, efficacia, efficienza ed economicità nei servizi rivolti ai cittadini e valorizzando le risorse interne e il funzionamento della macchina amministrativa;

il ricorso ad aggiudicazioni finalizzate al mero criterio della contrazione dei costi:

- può non garantire tempi e qualità nella realizzazione delle opere e dei servizi oggetto di appalto;
- può favorire l'impiego di manodopera irregolare e precaria;
- può alterare il mercato del lavoro, favorendo il ricorso a forme di lavoro irregolare, con conseguente evasione contributiva e pesanti ricadute sulle condizioni di lavoro e sulla sicurezza;

- può provocare effetti negativi nel tessuto economico e produttivo, quali fenomeni di dumping sociale, alterazione della leale concorrenza a danno delle imprese che rispettano la normativa fiscale e del lavoro e dar luogo a fenomeni di illegalità.

Tutto ciò premesso

Il Comune di Milano e le Organizzazioni Sindacali Confederali che sottoscrivono il presente Protocollo, identificano nei suoi principi gli impegni e le buone pratiche a cui riferirsi in materia di appalti di lavori, servizi e forniture, nelle procedure di accreditamento e di affidamento diretto e ritiene che questi principi abbiano una valenza generale per il sistema delle imprese.

Il Comune di Milano e le Organizzazioni Sindacali Confederali che sottoscrivono il presente Protocollo, ritengono prioritari gli obiettivi della responsabilità sociale, del rispetto della contrattazione, della tutela del lavoro, del lavoro regolare e sicuro e della concorrenza leale, impegnandosi a porre in atto ogni accorgimento idoneo a garantire la tutela e la promozione occupazionale.

Il Comune di Milano e le Organizzazioni Sindacali Confederali che sottoscrivono il presente Protocollo, ritengono essenziale la promozione di appalti pubblici nei quali vengano richiamati i principi della responsabilità sociale dell'impresa appaltatrice e nei quali si tenga conto, nell'espletamento delle attività oggetto dell'appalto, delle specificità del territorio e del tessuto sociale coinvolto.

In materia di forniture il Comune di Milano si impegna a richiedere il rispetto dei codici etici riconosciuti a livello internazionale secondo la normativa vigente a garanzia della trasparenza del ciclo produttivo.

Il Comune di Milano e le Organizzazioni Sindacali Confederali che sottoscrivono il presente Protocollo si impegnano inoltre a rendersi parte attiva per il rispetto dei suoi contenuti.

Il Comune di Milano, nel rispetto dei tempi di pagamento alle imprese, si adopererà come da prassi consolidata, a garantire un ciclo economico virtuoso ed evitare esposizioni finanziarie delle imprese, che potrebbero generare difficoltà, da parte di queste ultime, nell'erogare le spettanze ai lavoratori.

È comune interesse

Utilizzare, così come previsto dal Codice dei Contratti Pubblici, prioritariamente nelle commesse di lavori e sempre in quelle di servizi ad alta intensità di lavoro, il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, che consente di valutare la qualità complessiva delle offerte, invece che il criterio del massimo ribasso, così da garantire la più alta qualità e sicurezza nei lavori affidati e nei servizi erogati, attraverso la massima tutela del lavoro;

garantire, in caso di cambio di gestione dell'appalto, l'assorbimento e l'utilizzo prioritario, nell'espletamento delle prestazioni lavorative, dei lavoratori adibiti alle suddette mansioni nella precedente gestione, mantenendo i diritti acquisiti e il trattamento economico complessivo e normativo non inferiore a quello goduto in precedenza, in particolare nel caso di acquisizione di lavori e servizi che contemplano un'alta intensità di lavoro (c.d. *labour intensive*);

garantire la regolarità, la sicurezza, la trasparenza e la qualità del lavoro ad ogni livello della filiera di erogazione dei lavori e dei servizi, come elemento di contrasto alla corruzione e alle possibili infiltrazioni delle mafie e della criminalità organizzata, anche attraverso l'utilizzo della piattaforma del Comune di Milano per la segnalazione online di fatti e comportamenti illeciti (servizio interno di "*whistleblowing*", come previsto dalla L. 190/12 in materia di contrasto agli illeciti nella P.A.), quale strumento di contrasto e prevenzione dei fenomeni di corruzione e più in generale di condotte irregolari e lesive dell'interesse pubblico;

assicurare l'applicazione dei contratti nazionali del settore merceologico cui si riferisce l'appalto di filiera sottoscritti dalle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e dalle rappresentanze dei datori di lavoro. Nella determinazione delle stime sul costo del lavoro da inserire negli



appalti, il Comune di Milano si impegna a basare le stesse in coerenza con quanto previsto all'art. 23 c. 16 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

auspicare un minor ricorso al subappalto, che impoverisce il lavoro e riduce di fatto le responsabilità in capo al committente e alle imprese appaltanti ed è spesso causa di problematiche in termini di regolarità contributiva e di sicurezza;

monitorare e vigilare sul subappalto, al fine di assicurare gli interessi pubblici e la tutela del lavoro e del personale in essi impegnato;

assicurare alle rappresentanze sindacali la più ampia informazione anche sul controllo periodico degli andamenti degli appalti di lavori, servizi e forniture a garanzia di correttezza e trasparenza;

favorire la diffusione di buone prassi di qualificazione e sviluppo dell'occupazione dell'area metropolitana milanese;

prevedere, per quanto riguarda gli appalti di servizi e compatibilmente con le concrete modalità di svolgimento dell'appalto, ove possibile, una durata non inferiore ai quattro anni, come buona prassi ed in particolare come "clausola di buona occupazione", con contestuale assunzione del personale a tempo indeterminato e diritto di passaggio in caso di cambio d'appalto.

**Premesso che tutto ciò che precede è parte integrante e sostanziale del presente protocollo
le Parti convengono:**

Il Comune di Milano in qualità di stazione appaltante e/o di committente, si impegna, negli appalti di lavori, servizi, forniture, nelle procedure di accreditamento e di affidamento diretto, a inserire negli atti di gara clausole coerenti con il presente protocollo.

Il Comune di Milano si impegna in particolare ad inserire clausole per cui:

- a) si assicuri che, nella costruzione delle basi d'asta e nell'analisi di congruità dell'offerta, sia sempre verificato il rispetto del costo del lavoro così come determinato ai sensi di legge (art. 23 comma 16, art. 95 comma 10 e art. 97, comma 5 lettera d), al fine di contrastare l'utilizzo del lavoro nero o di qualsiasi forma di lavoro irregolare.

Si preveda l'applicazione da parte dell'aggiudicatario, ai sensi dell'articolo 30 del Codice, del Contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con le attività oggetto dell'appalto. Lo stesso dispositivo si applica in caso di subappaltatori, nonché di appaltatori e subappaltatori con sede produttiva situata fuori dal territorio italiano, che utilizzano lavoratori con distacco trans-nazionale.

Nei casi dei soli appalti di lavoro sia previsto quanto contemplato dall'art. 105 comma 16 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. con riferimento a tutte le imprese, indipendentemente se appaltatori, affidatari o eventualmente subappaltatori.

- b) Sia previsto l'utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa prioritariamente nelle commesse di lavori e sempre in quelle di servizi ad alta intensità di lavoro, a garanzia di una valutazione più complessiva dell'offerta, assegnando all'elemento economico un valore inferiore rispetto a quello tecnico/organizzativo/gestionale. La stazione appaltante, al fine di individuare il miglior rapporto qualità/prezzo, valorizza gli elementi qualitativi dell'offerta; a tal fine la stazione appaltante stabilisce una soglia di punteggio attribuibile per l'offerta economica entro il limite massimo del 30 per cento. Contemporaneamente si tuteli il rispetto dei livelli salariali stabiliti dalle tabelle ministeriali, nonché dei livelli retributivi e delle condizioni del rapporto di lavoro, che derivano dall'applicazione dei Contratti Collettivi Nazionali e Territoriali di ogni livello sottoscritti dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative.



- c) Sia proseguita la prassi di fissare una soglia minima di punteggio per gli aspetti tecnici e qualitativi al di sotto della quale l'offerta non viene considerata.
- d) Sia prevista una quota dei punteggi attribuibili in sede di gara, in presenza di sistemi certificati di gestione della qualità, di sostenibilità ambientale, di responsabilità sociale di impresa e di bilancio sociale, di politiche di conciliazione e di pari opportunità, nel quadro di una logica volta a incentivare lo sviluppo della qualità da parte delle aziende.
- e) Ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, in caso di aggiudicazione a nuovo appaltatore, a parità di condizioni prestazionali ed economiche e ove non si tratti di nuovi servizi o lavori o di servizi a carattere non continuativo e/o eccezionali, il Comune di Milano garantirà l'inserimento nei capitolati di una "clausola sociale tipo" volta ad assicurare la stabilità occupazionale.

In particolare il nuovo aggiudicatario dovrà assumere l'impegno:

- a garantire l'assunzione di tutto il personale impiegato nell'esecuzione delle prestazioni dall'appaltatore uscente;
- a garantire condizioni normative, retributive e di tutela del rapporto di lavoro, non peggiorative rispetto a quelle preesistenti;
- ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente. (art. 30 del D.lgs. 50/2016 comma 4).

In ogni caso e fermo restando quanto sopra, l'Appaltatore dovrà impegnarsi comunque a garantire un confronto con le OO.SS. di categoria maggiormente rappresentative.

In presenza di pari condizioni prestazionali ed economiche in aggiunta alla clausola di capitolato sopra citata, ove possibile, sarà previsto negli atti di gara un punteggio tecnico premiante per gli offerenti che garantiranno le condizioni economiche di miglior favore per i lavoratori tra i contratti del comparto merceologico di riferimento sottoscritti dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative a livello nazionale a tutti i lavoratori uscenti. Ogni tutela dovrà essere assicurata anche per i lavoratori assunti in caso di incremento di attività.

- f) In caso di trasferimento, di cessione e di fusione di azienda nello svolgimento dell'appalto, verrà garantito il passaggio diretto dei lavoratori ai sensi del 2112 del CC - alle medesime condizioni normative, economiche e contrattuali in essere e l'applicazione del CCNL del comparto merceologico o di attività dell'appalto, nonché quelli territoriali di ogni livello sottoscritti dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
- g) Nei casi in cui, nello svolgimento del contratto d'appalto dopo l'aggiudicazione, si verifichi un avvicendamento di ditta appaltatrice/esecutrice, verrà garantito il passaggio dei lavoratori interessati nell'azienda subentrante alle medesime condizioni normative, economiche e contrattuali e l'applicazione del CCNL sottoscritto dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative e firmatarie del presente Protocollo.
- h) In caso di successione di imprese nel contratto di appalto per attività di *call center* il rapporto di lavoro continua con l'appaltatore subentrante, secondo le modalità e le condizioni previste dai CCNL applicati e vigenti alla data del trasferimento, stipulati dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative.
- i) Fermo restando quanto previsto dall'art. 30 del D. Lgs.50/2016 e s.m.i., in caso di ripetute inadempienze delle leggi in materia di lavoro, salute e sicurezza, nonché dei contratti collettivi di lavoro stipulati ad ogni livello dalle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative e firmatarie del presente Protocollo, alle imprese appaltatrici e subappaltatrici e/o di fornitura di servizi inadempienti, come prassi consolidata del Comune di Milano, verrà intimato di rimuovere

tempestivamente tali situazioni di irregolarità, attraverso una gradualità di penali, ivi inclusa la risoluzione del contratto ed ogni altra tutela idonea a garantire quanto dovuto ai lavoratori e a prevedere altresì che si vigili sulla concreta irrogazione di tali sanzioni.

- j) Le offerte economiche, come previsto dall'art. 95 c.10 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., garantiscano per il personale l'applicazione del trattamento economico e delle tariffe approvate dai contratti collettivi nazionali, territoriali di ogni livello in vigore per il settore (ivi compresi i contratti nazionali di filiera, ove presenti) sottoscritti dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative e firmatarie del presente Protocollo;
- k) Per le imprese affidatarie (comprese le imprese consorziate esecutrici dei lavori e, se impresa cooperativa, anche nei confronti dei soci lavoratori) sia previsto il tassativo ed integrale rispetto, nei confronti dei dipendenti, dei contratti collettivi nazionali, territoriali di ogni livello in vigore per il comparto merceologico o di attività dell'appalto (ivi compresi i contratti nazionali di filiera, ove presenti) sottoscritti dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale;
- l) L'Appaltatore e l'eventuale subappaltatore si vincoli, nel caso in cui la società assuma la forma di cooperativa, a prevedere che l'adesione alla cooperativa da parte dei propri lavoratori avvenga esclusivamente su richiesta degli stessi;
- m) L'Appaltatore e l'eventuale subappaltatore, sia obbligato ad esibire su richiesta della stazione appaltante l'elenco di tutti i nominativi dei lavoratori che operano nel luogo di esecuzione dell'appalto, con le rispettive posizioni contributive, assicurative, previdenziali ecc. sia propri che delle eventuali imprese subappaltatrici, anche attraverso l'ausilio di sistemi di comunicazione digitale e, in caso di appalti di lavoro, con l'invio di tali informazioni alla Cassa Edile competente e agli Enti Bilaterali competenti. L'utilizzo della verifica informatica delle presenze e delle movimentazioni sia previsto laddove questo implementi l'efficacia di misure di controllo e rimozione delle irregolarità.

Il Comune di Milano applica integralmente la normativa vigente in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, garantendo inoltre che:

- 1) Sia previsto un invito specifico per cui, in caso di ulteriore assunzione di manodopera per l'esecuzione dell'appalto, sia riservata una quota di personale con difficile accesso al lavoro (non inferiore al 10%): personale disoccupato a seguito di procedure di licenziamento, soggetti inoccupati ai sensi del Regolamento CE n. 800/2008.
- 2) Sia richiesto che all'avvio delle procedure previste dalla normativa vigente nel caso di cessione ad altra azienda o di fusione di aziende o nel caso di variazioni societarie delle imprese coinvolte nell'appalto venga data comunicazione al Comune in qualità di stazione appaltante.
- 3) Sia inserita nella documentazione dei bandi di gara opportuna ed esaustiva comunicazione degli impegni assunti dall'Amministrazione con questo Protocollo.
- 4) L'Appaltatore non proceda ad assegnazioni in subappalto senza preventiva formale autorizzazione del Comune di Milano in quanto stazione appaltante: l'inadempienza costituisce clausola di risoluzione contrattuale, come previsto nell'art. 105 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. Nel caso, così come da norme vigenti, l'Appaltatore si assume l'onere in solido dei crediti retributivi e contributivi dei lavoratori in forza presso la società subappaltatrice.
- 5) L'Appaltatore sia tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia e in particolare:
 - Nell'esecuzione dell'appalto, l'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente i contratti di lavoro collettivi di settore di ogni livello sottoscritti dalle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative e firmatarie del presente Protocollo.



- L'Appaltatore si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci.
- I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore, anche se non aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale e artigiana, dalla struttura e dimensione dell'Appaltatore e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.
- L'Appaltatore è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali. L'Appaltatore si obbliga altresì all'osservanza delle Leggi e Regolamenti sulla tutela della sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.
- L'Appaltatore è responsabile dell'osservanza delle norme anzidette, da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto stesso.
- Quanto sopra vale anche per le imprese subappaltatrici che devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti di lavoro collettivi di settore di ogni livello sottoscritti dalle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative e firmatarie del presente Protocollo e sono responsabili, in solido con l'Appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.
- L'Appaltatore dovrà inserire obbligazioni analoghe in ogni contratto di fornitura eventualmente consentito con i sub contraenti coinvolti nello svolgimento delle relative attività, nonché operare attivamente, anche mediante la previsione di apposite clausole contrattuali, per assicurare l'effettivo rispetto di dette obbligazioni.
- L'Appaltatore dovrà altresì inserire obbligazioni analoghe anche in presenza di subappalti che prevedono la presenza di lavoro autonomo nelle sue diverse forme.

Il Comune di Milano in qualità di stazione appaltante e/o di committente, si impegna infine a:

- segnalare tempestivamente all'Ispettorato Territoriale del Lavoro, e per quanto di competenza ad ANAC, all'Osservatorio Nazionale e alla Procura della Repubblica, gli inadempimenti derivati dal mancato rispetto di quanto sopra indicato; nella logica della trasparenza, verrà data informazione di tali inadempimenti anche all'Osservatorio permanente del mercato del lavoro, dei fabbisogni professionali e delle attività produttive;
- consultare, preventivamente alla stipulazione del contratto, le banche dati esistenti previste dalla normativa vigente, ivi compresa la Cassa Edile per gli appalti di lavori; acquisire come di prassi la documentazione antimafia relativa alle imprese operanti nei settori maggiormente esposti a rischio, con specifico riferimento alle "white list", elenchi di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, istituiti presso ciascuna Prefettura a norma di quanto previsto dalla Legge n. 190/2012 (come novellata dal D.L. 90/2014);
- proseguire l'inserimento sul proprio sito trasparenza e sulla propria sezione bandi dei nominativi delle Aziende Appaltatrici e delle scadenze degli appalti dei lavori, di servizi, dei nuovi bandi, degli accreditamenti e affidamenti, compresi quelli CONSIP, per consentire all'Osservatorio del Mercato del Lavoro del Comune di Milano, la verifica del rispetto dei contenuti del protocollo;
- istituire e implementare un registro dei fornitori, esecutori, appaltatori compreso l'elenco di imprese che abbiano segnalazioni di pregressi impieghi di manodopera con modalità irregolari o che abbiano fatto ricorso ad illegittime forme di intermediazione per il reclutamento di manodopera - presentando all'Osservatorio sopra citato, entro lo scadere della prima verifica, criteri quantitativi e qualitativi, ivi compreso le parti correlate, atte ad asseverare trasparenza e legalità;
- vigilare ordinariamente sulla regolarità contributiva dell'Appaltatore e del Subappaltatore mediante verifiche periodiche e, a campione, sulla regolarità retributiva. In relazione al tipo di controllo, le verifiche saranno effettuate in fase di aggiudica di gara, di erogazione dei servizi appaltati e nelle fasi di pagamento.

Le Parti

Individuano nell'Osservatorio permanente del mercato del lavoro, dei fabbisogni professionali e delle attività produttive, il luogo di monitoraggio e verifica dell'applicazione del presente Protocollo, nonché la sede di confronto, laddove ne venga fatta espressa richiesta dalle parti e/o in caso di insorgenza di situazioni di contrasto e problematiche emergenti nello svolgimento dell'appalto;

concordano che, in sede di Osservatorio permanente, si effettuino incontri periodici per monitorare la situazione degli appalti di lavori, servizi e forniture, per accertare l'applicazione di quanto convenuto con il presente Protocollo e fornire eventuali ulteriori strumenti;

trasmettono all'Osservatorio un'informazione preventiva sulle scadenze degli appalti e l'informazione sulle gare pubblicate, in modo da avviare un confronto e rafforzare la contrattazione d'anticipo.

Il Comune di Milano

nell'ambito delle competenze attribuite dalla normativa, fornirà indirizzi al sistema delle aziende controllate e/o partecipate, agli enti controllati, ai consorzi e alle fondazioni, affinché vengano recepiti i contenuti del presente Protocollo.

Il seguente protocollo ha durata quinquennale e si intende tacitamente rinnovato ove nessuna delle Parti contraenti comunichi per iscritto la sua disdetta entro tre mesi dal termine finale di durata.


Milano, 19 febbraio 2018

Per il Comune di Milano

Il Sindaco
Giuseppe Sala



*L'Assessore alle Politiche del Lavoro,
Attività produttive, Commercio e Risorse
Umane*
Cristina Tajani



Per le Organizzazioni Sindacali:

La Cgil di Milano

Massimo Bonini

Melissa Oliviero

La Cisl di Milano

Daniilo Galvagni

Carlo Gerla

La UIL di Milano

Daniilo Margaritella

Antonio Albrizio



ANIEM



REGIONE
LAZIO



FEDERLAZIO
ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE IMPRESE DEL LAZIO

Confartigianato

PROTOCOLLO QUADRO

tra

La REGIONE LAZIO

e

CGIL CISL UIL del Lazio

e

Aniem Lazio
Federlazio
Cna
Confartigianato

avente ad oggetto

“Sistema regionale del Lazio degli appalti pubblici inerenti lavori, forniture e servizi.
Criteri e modalità per la trasparenza, la sicurezza e la legalità”


OBIETTIVI

Il presente protocollo si pone l'obiettivo di rafforzare le politiche regionali di committenza di beni, servizi e lavori, attivando un dialogo permanente tra l'amministrazione regionale, le organizzazioni di rappresentanza degli operatori economici e le organizzazioni sindacali.

Attraverso le modalità operative e le azioni di miglioramento funzionale ed organizzativo individuate con il protocollo, nel cui campo di applicazione ricadono tutte le Aziende regionali partecipate e le ASL, le parti convengono di:

1. far sì che le politiche regionali siano maggiormente tese alla comprensione, individuazione e perseguimento degli obiettivi di interesse collettivo, nonché alla ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse economiche pubbliche;
2. incrementare la trasparenza nelle decisioni di spesa pubblica, grazie al maggior grado di partecipazione delle organizzazioni firmatarie e favorendo, allo stesso tempo la partecipazione della cittadinanza (*débat public*) attraverso una gestione dell'intero procedimento improntata alla massima tracciabilità e accessibilità delle informazioni;
3. garantire l'effettività della concorrenza tra i soggetti economici e l'apertura del mercato in relazione alla domanda di servizi istituzionali;
4. utilizzare le politiche di committenza quali volano economico per la promozione delle PMI nel quadro di principi dello *Small Business Act* (SBA);
5. sviluppare strumenti volti a tutelare i rapporti di lavoro, la salute, la sicurezza e la dignità dei lavoratori, garantendo, tra l'altro, la massima occupabilità, la ricollocabilità dei fuoriusciti nel settore dei servizi, soprattutto nei casi di cambio di appalto, nonché la massima attenzione a particolari categorie di lavoratori in situazione di svantaggio o fragilità;
6. potenziare gli strumenti di prevenzione della corruzione, sia implementando le misure organizzative a disposizione dell'amministrazione, sia facendo leva sulla crescente consapevolezza dell'efficacia del coinvolgimento delle parti firmatarie, grazie anche alla loro capacità di vigilanza diffusa, al fine di monitorare la correttezza dei comportamenti dei soggetti pubblici e privati;
7. realizzare un sistema partecipato di monitoraggio degli appalti per verificare i tempi delle gare, la loro esecuzione e, di conseguenza, favorire la crescita delle imprese maggiormente virtuose.

Tali obiettivi costituiscono il fondamentale presupposto per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva del tessuto imprenditoriale del territorio regionale, e il loro perseguimento può garantire un uso più efficiente dei fondi pubblici. Con il presente Protocollo, infatti, le parti intendono cooperare per rendere sempre più avanzato il modello di spesa della Regione Lazio, in tutte le sue articolazioni amministrative, e proseguire nell'attuale percorso di miglioramento continuo.



Attraverso le modalità operative di seguito illustrate, il Lazio deve rappresentare, come istituzione pubblica e quale sistema socio-economico integrato, una buona pratica nazionale, orientando il dibattito nazionale in merito al cambiamento delle politiche pubbliche, costituendo una esperienza di riferimento.

In questo quadro le parti intendono operare congiuntamente affinché il miglioramento dei sistemi di committenza sia un obiettivo integrato all'interno dell'intero ciclo delle politiche regionali, rafforzando conseguentemente il complessivo modo di operare dell'istituzione.


Per questa ragione si conviene che la funzione di committenza non sia identificabile con la sola attività di selezione del contraente, ma che le procedure di gara costituiscano una singola fase di un processo che vede:

1. LA PIANIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI:

- Miglioramento della *governance* del sistema (centralità del soggetto aggregatore, regole per il governo degli acquisti che rimangono decentrati nella struttura amministrativa regionale di riferimento, criteri per indirizzare il sistema delle autonomie locali);
- Programmazione degli affidamenti di lavori, forniture e servizi solo sulla base di pianificazioni puntuali, connesse a valutazioni appropriate dei fabbisogni ed in grado di assicurare l'ordinaria successione temporale degli affidamenti (eliminare le proroghe di contratto, limitare al massimo le varianti in corso d'opera, i lavori in urgenza e le deroghe);
- Intensificazione delle strategie per la partecipazione delle piccole e medie imprese, nonché delle microimprese, sulla base dei principi dello SBA, anche in sede di definizione dei lotti di gara, tenendo conto del diritto dell'Unione europea e dei principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità;
- Implementazione continua del sistema di monitoraggio qualitativo e finanziario degli interventi.

2. L'ESECUZIONE DELLE GARE, INDIVIDUANDO LE PROCEDURE PIÙ IDONEE:

- Valutazione della procedura più idonea per la scelta del contraente ed effettuazione della scelta del criterio di aggiudicazione sulla base delle effettive caratteristiche dell'oggetto dell'appalto, con l'obiettivo di valutare non solo il costo dell'opera, servizio o fornitura, ma anche ulteriori elementi tecnico-qualitativi, che privilegino il principio dell'offerta economicamente più vantaggiosa rispetto a quello del massimo ribasso, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2 del protocollo dedicato all'affidamento dei lavori pubblici;
- Semplificazione e riduzione degli oneri documentali a carico dei soggetti partecipanti attraverso procedure di verifica da parte delle stazioni appaltanti interconnesse con le banche dati amministrative, non deregolando o riducendo gli adempimenti normativi previsti





(D.U.R.C., Regolarità contributiva, ecc...), ma intervenendo su eventuali duplicazioni e malfunzionamenti della macchina amministrativa;

- Tenuto conto che presso l'ANAC, entro il termine di tre mesi, è prevista l'istituzione del sistema del *rating* di impresa e del conseguente sistema di penalità e primarietà ai fini della qualificazione delle imprese, al cui esito saranno stabiliti i livelli requisiti reputazionali da utilizzare, ai sensi dell'articolo 95, comma 13, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito Codice dei contratti pubblici).
- in attesa dell'istituzione dell'Albo di cui all'articolo 78, comma 1 del Codice dei contratti pubblici, in via transitoria e sino all'adozione della disciplina in materia da parte dell'ANAC, le parti si impegnano attraverso apposito regolamento a stabilire criteri e regole per la scelta dei componenti delle commissioni giudicatrici.

3. L'ESECUZIONE E IL MONITORAGGIO DEI CONTRATTI;

- Completamento dei processi di digitalizzazione (per trasparenza e tracciabilità) delle procedure di gara;
- Definizione di clausole da utilizzare nelle gare per lavori pubblici e per la fornitura di beni e di servizi volte a garantire il totale rispetto dei livelli di sicurezza sui luoghi di lavoro degli appaltatori, esecutori e subappaltatori;
- Definizione delle clausole da utilizzare nelle gare per lavori pubblici, beni e servizi volte a tutelare l'occupazione, la continuità professionale e gli inquadramenti del personale impiegato nei servizi acquistati sul mercato, in particolar modo, nella gestione dei cambi appalto;
- Individuazione congiunta dei criteri delle procedure di gara da sottoporre alla vigilanza collaborativa con ANAC;
- Fissazione del principio secondo il quale, al fine di evitare il fenomeno del dumping contrattuale, è fatto obbligo all'aggiudicatario ed agli eventuali subappaltatori di applicare il CCNL di lavoro stipulato dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative rispondente all'oggetto dei lavori, servizi o forniture, e laddove prevista la contrattazione di livello provinciale, regionale e/o territoriale definita dalle rispettive organizzazioni dei datori di lavoro e dalle organizzazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative contratto da cui il Ministero determina il costo unitario della manodopera stessa territoriale.
- Tenuto conto degli atti di indirizzo ministeriali, è fatto obbligo di iscrizione e regolare versamento agli Enti Bilaterali del settore edile, nonché la collaborazione con gli Organismi Paritetici istituiti ed operanti nel medesimo settore edile, così come definiti all'articolo 2,

 3 

alla lettera ee) del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81(Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 13 del 5 giugno 2012).Negli altri settori tali previsioni non riguardano i datori di lavoro non iscritti alle associazioni stipulanti contratti collettivi che prevedano enti bilaterali

- Garanzia sia della piena applicazione della disciplina in materia di subappalto di cui all'articolo 105 del Codice dei contratti pubblici sia della trasparenza delle informazioni relative alla esecuzione in subappalto attraverso i flussi informativi che alimentano le piattaforme Open data della Regione Lazio;
- Definizione di clausole generali per garantire nei bandi la responsabilità in solido delle stazioni appaltanti nel caso di inadempienza nei confronti di lavoratori collocati in distacco.

4. LA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO DEGLI INTERVENTI:

- In tale contesto diventa necessario monitorare e gestire con la massima efficacia i tempi di esecuzione del contratto, definendo, tra l'altro, i meccanismi premianti o, laddove venga accertato il mancato rispetto di detti parametri, di natura penalizzante nei confronti dei contravventori, per i successivi analoghi procedimenti, in base a quanto verrà stabilito nelle linee guida di ANAC;
- l'individuazione di risultati economici e gestionali del ciclo passivo volti a identificare con le parti economiche e sociali anche obiettivi di *spending review* e la destinazione delle risorse derivanti in nuovi investimenti o in spesa corrente che possano produrre servizi innovativi;
- l'individuazione di un sistema condiviso di indicatori misurabili e quanto più possibile oggettivi anche attraverso il giudizio dei fruitori ed utilizzatori dei beni e servizi.

Tutto ciò premesso, le parti, nel condividere scopo ed obiettivi del presente protocollo quadro, si impegnano alla stipula nella stessa data di un protocollo in materia di appalti pubblici di lavori e, con riferimento ai settori delle forniture e servizi a stipulare, un successivo protocollo entro la data del 31 maggio 2017, che saranno essi stessi parte integrante e sostanziale del presente protocollo.



4

Roma, li 28 dicembre 2016

REGIONE LAZIO Luigi De Luca

CGIL del Lazio [Signature]

CISL del Lazio [Signature]

UIL del Lazio [Signature]

Aniem Lazio [Signature]

Federlazio [Signature]

Cna [Signature]

Confartigianato _____



PROTOCOLLO

tra

La REGIONE LAZIO

e

CGIL CISL UIL del Lazio
Filca Cisl Lazio
Fillea Cgil Roma e Lazio
Feneal Uil Lazio

e

Aniem Lazio
Federlazio
Cna
Confartigianato

avente ad oggetto

“Sistema regionale del Lazio degli appalti pubblici di lavori.
Criteri e modalità per la trasparenza, la sicurezza e la legalità”


Art. 1

1. Le parti concordano che la Regione Lazio (di seguito Regione), al fine di garantire corrette condizioni di mercato e la più ampia partecipazione possibile alle gare, nonché limitare al massimo la facoltà discrezionale ad essa attribuita dalle normative vigenti, faccia ricorso all'elenco ufficiale di operatori economici riconosciuti di cui all'art. 90 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito Codice dei contratti pubblici), limitatamente ai casi di utilizzo della procedura negoziata.
2. La Regione adotterà procedure aperte di scelta del contraente anche per i lavori di importo maggiore ad euro 150.000 ed inferiore ad euro 1.000.000. La Regione potrà, altresì, ricorrere motivatamente a procedure negoziate gestite per via telematica, previa tempestiva informativa da inoltrare al Comitato di cui al successivo articolo 3, esclusivamente per il contenimento dei tempi di completamento delle procedure di gara, laddove la tempistica dell'intervento sia determinate per il suo successo ovvero per vincoli temporali di spesa come nel caso dei finanziamenti comunitari.

Per gli appalti del presente comma la Regione si impegna a prevedere nel bando l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o inferiore alla soglia di anomalia individuata, ai sensi dell'articolo 97, commi 2 e 8 del Codice dei contratti pubblici.

Per gli appalti di importo inferiore ad euro 150.000, laddove è previsto l'utilizzo della procedura negoziata, la Regione si impegna ad invitare un numero di operatori tali da consentire il ricorso a strumenti di esclusione automatica di cui all'articolo 97 del Codice dei contratti pubblici.

3. Per quanto attiene agli appalti di importo maggiore o uguale ad euro 1.000.000, ma inferiori alla soglia comunitaria, le parti concordano sulla necessità che, in deroga al dettato del Codice dei contratti, le Commissioni aggiudicatrici vengano sempre e comunque individuate con i criteri previsti dall'art. 77, commi 1, 2, e 3 primo paragrafo del Codice dei contratti pubblici.
4. Le parti convengono che ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 95 del Codice dei contratti pubblici l'organismo di cui al successivo articolo 3, valuti, entro 60 giorni dalla sua costituzione, la possibilità di standardizzare l'attribuzione dei punteggi e dei sub punteggi relativi all'offerta tecnica proposta dai concorrenti, attraverso "schede tecniche tipo", nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 95, comma 6, del richiamato Codice dei contratti pubblici, in funzione delle tipologie dei lavori più diffusi.



7

Art. 2

1. Le parti convengono:

- a. indipendentemente dall'importo della procedura di gara, di prevedere nei bandi di gara di non assoggettare a ribasso di costi della manodopera e gli oneri della sicurezza necessari per l'esecuzione dell'opera, così come individuati in fase di progettazione dell'opera stessa;
- b. di applicare al personale impiegato nei lavori oggetto di appalti pubblici e concessioni il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e di prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nonché quei contratti il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso all'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente;
- c. di riaffermare il principio secondo il quale il contraente principale resta responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 105, comma 8, del Codice dei contratti pubblici;
- d. di considerare l'aggiudicatario responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, fatto salvo quanto previsto dall'art. 105, comma 8 del Codice dei contratti pubblici;
- e. di applicare negli appalti di manutenzione, ai sensi dell'art. 50 del Codice dei contratti pubblici, quale condizione di esecuzione d'appalto, la clausola sociale di salvaguardia di riassorbimento di manodopera a tutela dei lavoratori e delle lavoratrici, laddove tale soluzione non interferisca sull'organizzazione del soggetto imprenditoriale subentrante e compatibilmente con le condizioni tecniche ed economiche delle gare di appalto medesime. La Regione si impegna, con la partecipazione delle parti sociali, ad individuare gli strumenti di politiche attive del lavoro, laddove non sia garantito il rispetto dei livelli occupazionali e della clausola sociale.
- f. di porre in essere gli strumenti sanzionatori per i Responsabili unici del procedimento (R.U.P.), Direttori lavori (D.L.) e Coordinatori della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE), che non rispettino e non facciano rispettare quanto previsto dall'articolo 101 del Codice dei contratti e dai capitolati d'appalto, anche in ragione delle evidenze emerse nell'ambito dell'organismo di cui al successivo art. 3;
- g. che la Regione si impegni ad effettuare controlli a campione qualora il certificato di collaudo di cui all'art.102, comma 2 del Codice dei contratti, venisse sostituito dal certificato di regolare esecuzione, con particolare riferimento:

- a. contratti stipulati attraverso procedure di selezione nella quali si sia registrato, e successivamente giustificato, il superamento della soglia di anomali;
 - b. a contratti relativi ad interventi in territori regionali maggiormente esposti a rischio sismico o idrogeologico.
2. La Regione si impegna a far applicare le disposizioni del presente protocollo anche agli enti e strutture regionali quali le Agenzie, le Aziende e gli istituti anche autonomi e, in generale, a tutti gli organismi di diritto pubblico dalla stessa costituiti e comunque denominati, nonché ai loro consorzi ed associazioni e a tutte le attività e procedure che prevedano un finanziamento o cofinanziamento regionale, indipendentemente dall'entità dello stesso e della natura giuridica del soggetto beneficiario.

Art. 3

1. La Regione, tramite il Comitato di vigilanza sui contratti, che sarà istituito con apposito atto, partecipato da tutte le parti sottoscrittrici del presente protocollo, vigila sulla corretta applicazione di quanto previsto dal presente protocollo da parte delle stazioni appaltanti più avanti indicate.
2. Le parti convengono che, entro 15 giorni dalla sottoscrizione, ogni componente provvede ad indicare un membro in propria rappresentanza nel citato Comitato, il quale inizierà ad operare anche in assenza di una composizione perfetta, per la formulazione di quanto previsto dall'articolo 1, punto 4.

Art. 4

1. La Regione intende applicare misure di contrasto all'elusione e al lavoro nero con la costituzione di una *white list*, prevedendo anche forme di premialità per le imprese virtuose, in applicazione di quanto verrà stabilito da Anac.
2. La Regione garantisce la progressiva pubblicazione *on line* dei dati relativi agli appalti aggiudicati, avviando flussi informativi sperimentali nell'ambito di appalti che verranno selezionati dall'Organismo:
 - a. ubicazione cantiere e nominativi e riferimenti dei soggetti alle dipendenze della Regione Lazio impegnati in quel dato appalto (RUP, Direttore dei Lavori, Direttori Operativi, CSE, ecc...)
 - b. impresa appaltatrice ed esecutrice;
 - c. eventuali sub-appalti, sub affidamenti e noli;
 - d. importo di aggiudicazione su base d'asta ed entità del ribasso;

- e. forza lavoro presunta e tutte le tipologie contrattuali applicate;
- f. lavoratori e ore mensili denunciate nelle Casse edili;
- g. anomalie riscontrate dai controlli della Regione;
- h. eventuali chiusure e/o sospensioni anche momentanee nei cantieri.

Art. 5


1. La Regione si impegna a pubblicare in tempo reale *online* tutte le informazioni relative alle procedure di gara per lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'art. 73 del Codice dei contratti, nonché tutte le informazioni relative alla fase di aggiudicazione, di esecuzione e di conclusioni dei singoli contratti, ivi compresi eventuali contenziosi.

Art. 6

1. Gli organismi paritetici, così come definiti dall'articolo 2, lettera ee) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (per il settore edile quelli riportati nella citata Circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 13 del 5 giugno 2012) collegati al sistema delle Casse Edili delle province del Lazio ed Edilcassa del Lazio, collaboreranno con il Comitato di Vigilanza di cui all'articolo 3 per individuare iniziative mirate sia per formare il personale alle problematiche della sicurezza nei cantieri edili, sia per insieme con le reciproche banche dati, anche quelle dei servizi Spresal, le dinamiche inerenti la sicurezza nei cantieri per il miglioramenti delle condizioni di sicurezza. Per tale attività, la Regione si avvarrà del supporto dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza del Settore delle Costruzioni.
2. La Regione, ai sensi dell'articolo 99, comma 3 del decreto legislativo n. 81/2008 si impegna, attraverso i propri organi di vigilanza, a trasmettere copia dei dati contenuti nella notifica preliminare agli Organismi Paritetici di cui all'articolo 2, costituiti dai soggetti che hanno sottoscritto il precedente accordo.

Art. 7

1. Il presente protocollo, che entra in vigore a partire dalla data di sottoscrizione, ha durata 24 mesi.
2. Le parti si impegnano a condividere gli obiettivi e i principi stabiliti nel presente protocollo.



Roma, li 28 dicembre 2016

REGIONE LAZIO Liche August

CGIL del Lazio [Signature]

CISL del Lazio [Signature]

UIL del Lazio [Signature]

FILLEA CGIL del Lazio [Signature]

FILCA CISL del Lazio [Signature]

FENEAL UIL del Lazio [Signature]

Aniem Lazio [Signature]

Federlazio [Signature]

Cna [Signature]

Confartigianato _____